

IV. — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1969

INDICE

Articolo 2.

- Punto 4) - (Oralità) *Esame - Approvazione.*
Punto 5) - (Vizi - Incidenza) *Esame - Approvazione.*
Punto 6) - (Documentazione - Mezzi meccanici) *Esame - Approvazione.*
Punto 7) - (Insufficienza prove - Abolizione assoluzione) *Esame - Approvazione.*
Punto 7-bis) - (Assoluzione - Formule finali - Abolizione) *Esame - Approvazione.*
Punto 8) - (Azione civile - Ammissibilità) *Esame - Rinvio.*

PRESIDENTE	249, 251, 256, 262, 287, 288, 295
ALESSI	271, 277, 281, 286, 288, 289, 291
BENEDETTI	259, 261, 263
BRIZIOLI	276
CASTELLI	265, 286
COCCIA	289
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	251, 253, 254, 255, 256, 261, 281, 283
GUIDI	250, 251, 252, 254, 270, 295
LOSPINOSO	265
MUSOTTO	253, 255, 256, 261, 262, 263, 280, 293
PAPA	263
PINTOR	268
REGGIANI	266
SABADINI	254, 255
TAORMINA	250, 266
VALIANTE, <i>Relatore</i>	250, 252, 255, 256, 257, 261, 262 263, 277, 281, 283, 284, 287

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

PRESIDENTE. Dobbiamo, oggi, esaminare il punto 4) dell'articolo 2 che è così formulato:

« adozione del metodo orale come regola generale ».

A questo punto 4) sono stati presentati i seguenti emendamenti. I deputati Fortuna, Vassalli, Musotto ed altri propongono:

Al punto 4) sopprimere le parole:

« come regola generale ».

Il deputato Papa propone identico emendamento:

Al punto 4) sopprimere le parole:

« come regola generale ».

Il relatore Valiante propone:

Sostituire il punto 4) con il seguente:

« adozione del metodo orale ».

I deputati Guidi, Benedetti, Sabadini, Coccia, Traina e Cataldo propongono:

Sostituire il punto 4) con il seguente:

« adozione del sistema orale ».

Il deputato Taormina propone:

Sostituire il punto 4) con il seguente:

« adozione della oralità ».

VALIANTE, *Relatore*. Nel complesso, si tratta di emendamenti sostanzialmente identici, perché tendono a stabilire l'obbligatorietà del metodo orale, senza alcuna attenuazione o riserva, a differenza di quanto proposto nel testo governativo.

Non ritengo che sia esatta la terminologia adottata dai colleghi Guidi ed altri, che vorrebbero sostituire alla parola « metodo » la parola « sistema ». Questo ultimo termine indica un complesso più organico, più ampio; non senza ragione abbiamo parlato di « sistema accusatorio ». Quello dell'oralità è, invece, un « metodo », cioè uno dei modi con cui si attua il processo, una strada attraverso cui deve svolgersi il processo.

Perciò insisto sul mantenimento della parola « metodo », cioè sul testo che la nostra Commissione approvò nella scorsa legislatura e che il Governo ha fatto proprio nel testo ora al nostro esame.

È vero che l'emendamento del deputato Taormina sembra, come si dice, tagliare la testa al toro, eliminando il contrasto tra i due termini; però ho qualche dubbio sulla formula da lui proposta. L'oralità è stata, talvolta, indicata come uno dei « principi » del processo penale, almeno da alcuni autori (per esempio il Carnelutti, se non ricordo male). Noi, ai « principi », ci siamo riferiti, nell'alea di questo articolo, comprendendo in essi quelle regole molto più alte contenute nella Costituzione. Riterrei, quindi, non solo inutile, ma addirittura pericolosa, l'adozione del termine « principio » riferito all'« oralità ». D'altro lato, non mi pare sufficientemente esplicativo il semplice riferimento al solo termine « oralità » perché, necessariamente, implicherebbe il richiamo ad un « principio ».

Son quindi favorevole ai primi tre emendamenti (che dicono la stessa cosa), cioè al ripristino del testo adottato dalla Commissione nella passata legislatura, e perciò alla prima parte della formulazione del punto 4) nel testo del Governo.

GUIDI. Anche noi siamo favorevoli a tale ripristino. Forse il termine più adatto da usare sarebbe « criterio », in quanto rappresenta un mezzo per attuare un sistema; ad ogni modo, credo che ripristinare il vecchio testo della nostra Commissione, sia la soluzione migliore.

TAORMINA. Vorrei chiarire il concetto al quale è ispirato il mio emendamento. In sostanza, con l'abolizione dei termini « sistema » e « metodo » intendevo riferirmi al clima del processo. L'oralità è un principio che investe tutti i campi del diritto processuale, ed è come un'affermazione di luce, di democrazia, per cui riferirsi ad un « sistema » o ad un « metodo » significherebbe attenuare il significato di questa

evoluzione storica che si conclude con l'affermazione trionfale della oralità.

Mi sembra quindi che la eliminazione di questi due termini sottolinei il vero senso del processo. Pertanto, insisto sul mio emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo con le conclusioni del relatore Valiante.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dal deputato Taormina:

Sostituire il punto 4) con il seguente:
« adozione della oralità ».

GUIDI. Annuncio che i componenti del gruppo comunista si astengono dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento presentato dal relatore Valiante al quale mi hanno comunicato di aderire i deputati Fortuna e Papa che rinunciano ai rispettivi emendamenti:

Sostituire il punto 4) con il seguente:
« adozione del metodo orale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 4) rimane così formulato:

« adozione del metodo orale ».

Do lettura del punto 5):

« previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo, salvo i casi di nullità di ordine generale ».

Il relatore Valiante, ha presentato un emendamento con il quale propone:

Sostituire il punto 5) con il seguente:
« non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo ».

Il relatore Valiante ha facoltà di illustrare l'emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. A parte la soppressione della parola « previsione » di cui al testo governativo, che non ha una particolare ragione di essere, con il mio emendamento, mi riferisco alle nullità di ordine generale, che furono introdotte in questo numero nel corso del dibattito la passata legislatura e che, per quanto mi risulta, hanno provocato alcune preoccupazioni.

Sostanzialmente, in diritto penale, le nullità non hanno lo stesso valore delle nullità in diritto civile. Nel diritto penale, se una nullità — anche assoluta — non viene rilevata, pur essendo rilevabile anche d'ufficio, questo fatto non ha alcuna incidenza sul processo. Infatti, se queste nullità generali non sono eccepite, il processo va ugualmente avanti.

Il richiamo alle nullità di carattere generale, fatto nel testo del Governo concretamente, importa soltanto questo: la precisazione che queste nullità sono rilevabili di ufficio, per cui ai fini della validità del processo non hanno alcuna importanza. Ecco perché, a mio parere, il richiamo alle nullità di ordine generale da un lato è superfluo e, dall'altro, anche pericoloso nella misura in cui possa far pensare al legislatore delegato che questo espresso richiamo voglia dare a queste nullità una rilevanza diversa dall'attuale. Il richiamo alle nullità di ordine generale, o nullità assolute, sarebbe utile se tali nullità comportassero conseguenze particolari nel corso del processo.

GUIDI. A dire il vero il nostro è il codice delle nullità sanabili in linea generale, dando vita ad un sistema che, in definitiva, finisce per rendere vane determinate garanzie.

Questa è una critica generale e forse, un po' ingenuamente, il testo governativo tende ad arrivare ad una tutela effettiva, per cui determinate nullità sono previste come non insanabili.

Vi è, poi, una serie di nullità, come l'assenza della difesa, che è considerata da una giurisprudenza costante, come nullità insanabile, analogamente al caso della omissione da parte del giudice istruttore di avvisare l'imputato di nominare un avvocato.

Non sarebbe male che il legislatore delegato desse chiarezza allo istituto dell'inesistenza, che si è venuto consolidando e a proposito del quale, vi è una ricca dottrina da parte della cassazione.

Ritengo quindi che un codice, che veramente voglia garantire, come il nostro, certi principi fondamentali della Costituzione, non possa prescindere dal prevedere come nullità assolute e insanabili alcune garanzie fondamentali della difesa. Sappiamo che si sono consolidate situazioni veramente mostruose: pensate al problema dell'interrogatorio dell'imputato che, secondo numerose sentenze, se non avviene dinanzi

al giudice istruttore, comporta una nullità insanabile. Di conseguenza, molte volte l'imputato, che è il maggior interessato allo svolgimento di un processo, diventa veramente un personaggio superfluo.

Detto questo, occorre riconoscere che la giurisprudenza, e soprattutto la dottrina, ha sottolineata l'esigenza di regolare alcune nullità insanabili e, effettivamente, quelle della difesa sono considerate tali. A mio modo di vedere, il nostro codice deve affermare il principio della nullità senza creare una situazione di paralisi generale per determinate nullità di carattere secondario.

Ma le nullità generali devono essere considerate insanabili, se si vuole dare una garanzia al processo.

Quindi riterrei necessario usare un'accezione un po' diversa in questa formulazione. Se occorre, chiariamola meglio, dal momento che lo stesso relatore ne ha dato una interpretazione così lontana dalle mie opinioni (io credevo, infatti, che si dovesse sottolineare l'esigenza di mantenere proprio queste sanzioni, che sono le nullità).

MUSOTTO. Sono molto incerto se convenga mantenere il punto 5), perché non mi sembra esatto indicare nullità formali e nullità sostanziali, in quanto le nullità del processo penale sono tutte formali. La differenza, quindi, sarebbe tra nullità assolute e nullità che si possono sanare.

Il codice del 1930 è su questo piano. Vi sono nullità che inficiano il processo penale, e sono quelle che incidono sulla costituzione del rapporto processuale; vi sono, poi, invece quelle sanabili. Il codice del 1930 tende a ridurre a pochissimi casi le nullità assolute, allargando invece il campo di quelle sanabili.

Indicare un criterio come quello proposto dal Governo non sembrerebbe assolutamente necessario, perché è fuori discussione che chi procederà all'elaborazione degli articoli del codice esaminerà tutto il problema delle nullità, alla luce del nuovo orientamento determinato dalla adozione del sistema accusatorio, facendo la necessaria distinzione tra le varie nullità.

Forse chi ha esteso il punto 5), parlando di nullità formali, intendeva dire nullità di poco conto, dato che tutte le nullità del processo penale sono formali.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo me ci sono tre categorie: la inesistenza, la nullità assoluta, la nullità relativa.

L'inesistenza è di creazione dottrinale ed è derivata della enunciazione tassativa dei casi di nullità assoluta; essa consegue alla mancanza dei presupposti processuali.

Rimangono le nullità assolute e quelle relative. La distinzione tra di esse è, ormai, acquisita dalla dottrina, e la loro caratteristica consiste non soltanto nella rilevabilità da parte di chiunque, per le assolute, e da parte di chi vi ha interesse, per le relative, ma anche nella sanabilità delle relative e nella insanabilità delle assolute (che sono poi quelle di ordine generale).

Le nullità assolute coinvolgono l'intero rapporto processuale incidendo sulla validità del procedimento.

Non è quindi possibile eliminare il punto 5), altrimenti si potrebbe intendere che anche le nullità assolute non coinvolgono — niente meno — l'intero rapporto processuale.

GUIDI. Mantenere, sia pure rivisto nella sua formulazione, il punto 5) è importantissimo, altrimenti sarebbe come fare un codice penale senza prevedere le pene.

SABADINI. Il chiarimento che ha dato il sottosegretario è di notevole importanza, ed in linea teorica condivido i rilievi che egli ha fatto, ed anche la sua classificazione. Da una parte, cioè, vi è l'inesistenza, che è di creazione dottrinale, ma in sostanza coinvolge proprio i cardini dell'impostazione del processo: la stessa esistenza del processo, il presupposto del giudice, il presupposto della corte, eccetera; vi sono, poi, tutti gli altri casi: le nullità di carattere assoluto, con quelle sue caratteristiche, le nullità di carattere particolare, il vizio puramente formale, rilevabile soltanto dalla parte, e non d'ufficio.

Il solo fatto che possano sorgere questioni di questo genere induce a ritenere opportuna una piena chiarificazione del contenuto del testo predisposto dal Governo.

Proporrei, piuttosto un mutamento della formula del punto 5). Quanto alla prima parte: « previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo », sono d'accordo, perché dobbiamo rendere possibile un processo più snello, rapido ed efficiente.

Dopo la seconda parte, cioè « salvo i casi di nullità di ordine generale » quelli, cioè, che incidono non tanto sull'esistenza quanto sulla regolare formazione del rapporto processuale...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sulla sua validità, non sulla sua formazione...

SABADINI. ...aggiungerei: « affermazione di nullità di ordine generale da ritenersi insanabili ».

Proprio il fatto che possano sorgere delle questioni mi consiglierebbe un'aggiunta, che sarebbe in sostanza un chiarimento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma questo, onorevole Sabadini, potrebbe essere ancora più pericoloso. Possiamo, semmai, mutare nullità generali in assolute, ma non possiamo dire « di ordine generale da ritenersi insanabili », perché potrebbe sorgere il dubbio che esistano delle nullità generali che non siano assolute, mentre le generali sono tutte assolute. Quindi, possiamo semmai mutare il termine « generale » in « assolute », ed è ancora più chiaro; ma non posso accogliere il suo suggerimento.

VALIANTE, *Relatore*. Per tranquillità della Commissione vorrei confermare che non intendevo dire quanto, probabilmente, le mie parole hanno fatto temere. La mia era soprattutto una preoccupazione di ordine formale. Infatti, mentre nella prima parte del punto 5) si parla di vizi meramente formali, si dice poi « salvo i casi di nullità di ordine generale », come se le nullità di ordine generale potessero essere considerate dei vizi meramente formali.

Pertanto, mentre annuncio di ritirare il mio primo emendamento, mi permetto piuttosto di proporre che le nullità di ordine generale siano considerate in un periodo a parte. L'emendamento sarebbe il seguente:

Sostituire il proprio emendamento con il seguente:

« non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute ».

Con questa formula si staccano le nullità assolute dai vizi meramente formali.

MUSOTTO. Rivedendo quanto ho detto poc'anzi proporrei il mantenimento del testo del punto 5) che, in sostanza è valido. Infatti, si affida al legislatore delegato il compito di definire e sistemare tutto il problema delle nullità, rivedendo anche la questione delle sanatorie, così chi procederà alla formulazione del codice dovrà tenere conto di questo aspetto. Ritengo, quindi, che il concetto informatore del punto 5) sia proprio quello di ridurre le nullità insanabili alle ipotesi di maggiore risalto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche questo è pericoloso, perché il legislatore delegato, sentendosi libero di revisionare, non si sa che cosa potrà fare.

MUSOTTO. Si possono, però, dare delle specificazioni !

PRESIDENTE. Tanto per fare un po' il punto: vi sono due posizioni, una presa dal deputato Musotto, cioè di mantenere il testo originario del punto 5) e l'altra assunta dal relatore Valiante con la presentazione dell'emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole all'emendamento del relatore Valiante.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dal relatore Valiante:

Sostituire il proprio emendamento con il seguente:

« non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 5) rimane così formulato:

« non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute ».

Il relatore Valiante, ha presentato un emendamento aggiuntivo così formulato:

Dopo il punto 5) aggiungere il seguente punto 5-bis):

« precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio ».

VALIANTE, *Relatore*. Se l'onorevole Presidente lo ritiene, non ho difficoltà a rimandare la discussione di questo emendamento ad altro momento, considerando che esso, assieme ad altri miei emendamenti, si preoccupa soltanto di dare al processo penale una particolare celerità.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che questo emendamento, presentato dal relatore Valiante, sarà preso in esame in altro momento.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del punto 6) del testo del disegno di legge sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 6) rimane così formulato:

« adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali ».

Do lettura del punto 7) nel testo del disegno di legge:

« abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove, nella fase istruttoria ».

Il relatore Valiante, a questo punto 7), ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 7) con il seguente:

« abolizione delle formule finali di assoluzione ».

In subordine, il relatore Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 7) con il seguente:

« abolizione della assoluzione per insufficienza di prove ».

I deputati Guidi, Sabadini, Benedetti, Coccia, Traina e Cataldo hanno presentato questo emendamento:

Sostituire il punto 7) con il seguente:

« abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove ».

Il deputato Taormina ha presentato un emendamento con il quale propone:

Sostituire il punto 7) con il seguente:

« abolizione della formula di insufficienza di prove ».

Il relatore Fortuna ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al punto 7) le parole:

« nella fase istruttoria ».

Il relatore Valiante ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

VALIANTE, *Relatore*. Tutti gli emendamenti presentati al punto 7) confermano che siamo contrari alla limitazione della abolizione della insufficienza di prove alla sola fase dibattimentale.

Nella scorsa legislatura discutemmo a lungo su questo argomento e, alla fine, ci trovammo a grande maggioranza d'accordo per la aboli-

zione completa della formula di proscioglimento per insufficienza di prove.

Questa nostra decisione ha provocato una serie di preoccupazioni espresse in convegni, articoli, proteste, specialmente da parte di avvocati, che sollecitano il mantenimento della formula di proscioglimento dubitativa o quanto meno desiderano che sia conservata per la sentenza dibattimentale.

Personalmente non ritengo di dover tornare indietro. Devo, però, sottolineare alcune conclusioni alle quali sono pervenuti alcuni convegni di studio su questo argomento, anche per spiegare il perché del mio emendamento principale.

Ai termini dell'articolo 111 della Costituzione, il giudice è obbligato a motivare la propria decisione. Quindi, nella motivazione della sentenza non può essere ignorato il problema della insufficienza di prove. La sentenza, sia istruttoria, sia dibattimentale deve indicare chiaramente il dubbio del giudice in ordine alla colpevolezza o meno dell'imputato, sottolineare che le prove per la condanna non sono sufficienti e, perciò, concludere con la formula assolutoria.

Sostanzialmente, abolendo la formula dubitativa nel dispositivo, nella motivazione della sentenza non potrebbe essere eliminata la indicazione del dubbio. Non solo, ma dovrebbe essere espressamente indicata nella motivazione la ragione per cui il giudice arriva a quelle conclusioni.

Molti ritengono che si dovrebbe abolire l'istituto della insufficienza di prove non solo nella formula finale, ma anche nella sua struttura sostanziale. Cioè, si dovrebbe arrivare a dire: l'imputato è presunto non colpevole fino alla sentenza definitiva; il giudice può condannarlo soltanto se raggiunge prove sufficienti a superare tale presunzione di innocenza; se tali prove non esistono o, comunque, non sono sufficienti, non è superata la presunzione e l'imputato è considerato non colpevole, cioè va assolto.

Tutto questo, però, fa sorgere il problema più generale, che è stato tante volte dibattuto, della opportunità che sia specificata nel dispositivo la formula di assoluzione, visto che è la motivazione che ci deve spiegare per quali ragioni l'imputato è assolto.

Orbene, se soltanto nella sentenza di assoluzione per insufficienza di prove non sarà indicata la formula di proscioglimento, faremo di questo dispositivo un dispositivo speciale, nel senso che proprio un simile tipo di dispositivo finirebbe con il caratterizzare le sentenze di assoluzione per insufficienza di prove.

Mentre negli altri casi di assoluzione, diciamo « è assolto perché il fatto non costituisce reato » oppure « è assolto perché non ha com-

messo il fatto », nel caso di assoluzione per insufficienza di prove diremmo semplicemente « è assolto », e indicheremmo così, sia pure implicitamente, proprio attraverso la soppressione della formula di proscioglimento, che quel tale è stato assolto per insufficienza di prove. Ma questo fa ritornare dalla ... finestra quanto abbiamo cacciato dalla porta !

Quindi, non è attraverso la soppressione della formula di proscioglimento che potremo evitare le preoccupazioni di ordine giuridico e di ordine morale dell'assoluzione per insufficienza di prove. Tanto vale, quindi, decidere l'abolizione completa delle formule finali di proscioglimento, che non hanno conseguenze nell'esercizio dell'azione civile, visto che ci si deve in ogni caso rifare alla motivazione della sentenza.

Per tali ragioni, propongo l'abolizione di tutte le formule finali di proscioglimento. Tuttavia, se la Commissione dovesse ritenere tale emendamento non facilmente applicabile nella pratica, sostengo il mio emendamento in subordine per ripristinare il testo, già approvato dalla nostra Commissione nella scorsa legislatura, che prevede l'abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove tanto nella fase istruttoria quanto nella fase dibattimentale.

BENEDETTI. La relazione governativa, al punto 7), giustifica la formulazione del disegno di legge su questo tema con il richiamo a una polemica che in dottrina è ancora aperta e vivace. Ci auguriamo che il Governo voglia riconsiderare la cosa sotto altro profilo, cioè sotto quello che già si delinea come proprio della maggioranza della Commissione. Indubbiamente a noi sembra di intravedere nella illustrazione compresa nella relazione al disegno di legge la portata del pensiero del senatore Leone. Senz'altro il dubbio è una manifestazione di raziocinio: ma noi non affermiamo certo che il giudice nella redazione della sentenza non debba manifestare il dubbio.

Dobbiamo distinguere, dalla parte motiva, la parte finale della sentenza, quella che incide sullo *status* del cittadino sottoposto a procedimento penale. Richiamandoci all'obbligo della motivazione, pensiamo che esso possa, sì, adeguarsi alla problematica del dubbio, senza però tradurla nel dispositivo, le cui conseguenze negative sono da considerare non soltanto sotto il profilo etico, ma anche sotto l'aspetto pratico. È inutile che mi riferisca a tutti i reati non colposi nei quali il proscioglimento con formula dubitativa costituisce un neo che segue il cittadino per tutta la vita: problema che si pone, del resto, anche per molte ipotesi di reato colposo.

Forse queste cose sono il frutto di un sistema che ha educato molte generazioni di giudici a fare le sentenze, tenendo presente la loro utilità

non solo per l'amministrazione della giustizia, ma anche per la carriera degli stessi magistrati. Riteniamo che la sentenza non debba essere una esercitazione di dottrina, di filosofia del diritto.

Non sono, poi favorevole all'abolizione della formula dubitativa come primo passo da compiere; mi sembra opportuno considerare infatti la novità dell'emendamento Valiante, che è il più lontano dal testo governativo e che dovrà essere votato per primo.

Se ricordo bene fu il congresso forense di fine settembre 1966 (svoltosi contemporaneamente, quindi, alla discussione della riforma del codice in sede di Commissione giustizia) ad approvare una mozione, in cui si osservava che la formula dell'insufficienza di prove era troppo utile per poter essere perduta o per non essere conservata. E a proposito di tale formula, alcuni parlano spregiudicatamente di « scappatoia », altri più diplomaticamente di « valvola di sicurezza ». Ma occorre tener presente che si deve fare opera di giustizia e che le scappatoie si prendono quando non ci sono le vie maestre. Quindi, in definitiva, il problema è di formazione delle coscienze.

Molti sostengono che, in mancanza della formula di assoluzione per insufficienza di prove, i magistrati, nelle stesse condizioni, finiranno per condannare, per cui ne deriverà un danno generale per i cittadini sottoposti a procedimento penale. Sappiamo bene che attraverso siffatta scappatoia (tale è la definizione che prevale nei corridoi dei palazzi di giustizia) sono passati e continuano a passare imputati in gran numero, specie in tema di reati da circolazione stradale. Pensiamo, tuttavia, che il problema possa essere adeguatamente risolto nel più ampio quadro della formazione della coscienza dei magistrati secondo le nuove esigenze di giustizia che scaturiranno dall'abolizione della formula.

Ho voluto sottolineare questo attaccamento, che definirei romantico, al principio della insufficienza di prove per concludere che essa, del resto, non trova pieno diritto di cittadinanza nemmeno nel sistema attuale. Basti pensare alla sua esclusione in tema di causa di liceità, anche se permane il dissenso di una corrente di dottrina che, peraltro, non è riuscita ad incidere sensibilmente sull'interpretazione giurisprudenziale.

A questo punto, voglio dire che mi sembra rilevante l'emendamento più ampio del relatore Valiante, anche perché consente di superare più agevolmente l'obiezione dei pratici e di parte della dottrina; infatti il permanere delle altre formule assolutorie potrebbe indurre a maggiore esasperazione nella battaglia in favore della formula dubitativa, mentre l'abolizione completa delle formule — che si inquadra, del resto, nelle linee generali del processo accusatorio — indubbiamente

taglia alla radice ogni possibilità di diniego e di contestazione. E questo penso abbia conseguenze utili ed opportune anche per la valutazione civilistica dei fatti.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma l'abolizione delle formule finali che rilievo avrebbe in sede civile?

MUSOTTO. Enorme !

BENEDETTI. Bisognerà, naturalmente, attuare un coordinamento di tutta la materia.

VALIANTE, *Relatore*. Ma questo problema sorge anche con l'abolizione della sola formula per insufficienza di prove.

La formula è un fatto sintomatico, indicativo; mentre è la motivazione della sentenza quello che conta.

MUSOTTO. In campo civile è importante la formula alla quale si perviene, proprio per il disposto dell'articolo 25 del codice di procedura penale.

BENEDETTI. Noi pensiamo che ci si debba riferire alla motivazione della sentenza. Il giudice civile, soprattutto per quanto attiene alla materia colposa, che è quella nella quale assume maggiore rilevanza il problema dell'incidenza della formula assolutoria, si rifarà adeguatamente (il che presuppone, ripeto, un coordinamento di tutta la materia) alla motivazione scaturita dal processo penale, tenendo presente soprattutto (per rimanere nell'ambito della materia colposa) che sono diversi i presupposti della cosiddetta « colpa civile » da quelli della cosiddetta « colpa penale ».

Quello della motivazione, del resto, è un obbligo al quale il giudice non può sottrarsi; egli, quindi, darà atto della particolare situazione logico-giuridica che ha sostanziato il suo convincimento esponendo, naturalmente, le premesse in fatto e in diritto. Ma la formula finale non può essere che riferita alle due sole ipotesi della colpevolezza o della non colpevolezza.

Mi sembra che nel corso della discussione avvenuta nella passata legislatura sia stato l'onorevole Dell'Andro a sollevare eccezioni circa l'adozione di questa terminologia, riferendosi alla sua accezione scientifica e alla dottrina che considera la colpevolezza elemento costitutivo del reato.

Noi pensiamo che tale formula debba essere adottata (attuandosi, del resto, un principio della Costituzione) non in una significazione

rigoristicamente scientifica, come concetto di colpevolezza o meno, vista alla luce di quella dottrina, ma come concetto di innocenza cioè di non reità; si tratta di un criterio che mi sembra conforme alla tradizione giuridica anglosassone ed a quella di altri paesi.

Perciò, avendo presentato un emendamento in pratica soppressivo dell'ultimo inciso del testo governativo, voteremo a favore dell'emendamento Valiante, che sarà posto in votazione per primo, in quanto più lontano dal testo governativo.

MUSOTTO. Questo è un problema veramente complesso. Nel nostro sistema vige il principio del libero convincimento del giudice; accanto a questo, vi è l'esigenza inderogabile della motivazione. Le formule adottate dal giudice sono direttamente collegate con la motivazione, altrimenti si avrebbero sentenze suicide, o contrasto tra motivazione e dispositivo.

Le formule, quindi, devono rimanere, finché esisterà il principio della motivazione. Se il giudice, per pervenire alla sua decisione, deve indicarne le ragioni, queste denunceranno se il fatto non sussista, se vi siano o no gli elementi di colpevolezza, e così via.

VALIANTE, *Relatore*. E se le prove sono insufficienti ?

MUSOTTO. In questo caso rimane traccia nella motivazione. Ma il dubbio non è una categoria arbitraria del giudice, è una categoria realistica; il dubbio è nel fatto.

Io ho una profondissima fiducia nel giudice, e non ritengo che i magistrati facciano delle esercitazioni quando elaborano le loro sentenze. Naturalmente, se sono giudici di ingegno, prospetteranno le ragioni del convincimento con elevatezza di concetti; se sono giudici meno dotati, non ne avranno la capacità ma, comunque, i giudici non si lasciano mai sopraffare dalla esigenza di fare delle elucubrazioni, nell'interesse della carriera. Nella mia larghissima esperienza questo non mi è mai capitato di vedere.

Quindi ritengo che si tratti di un problema più che altro di natura formale, tanto più che l'assoluzione per insufficienza di prove non porta nessunissima conseguenza.

VALIANTE, *Relatore*. Come no ? Per esempio, va iscritta nel casellario giudiziario !

PRESIDENTE. Vorrei dire che, comunque, un'assoluzione di questo tipo fa una profonda impressione al profano.

MUSOTTO. Però non ha conseguenze giuridiche. Comunque, noi siamo per l'abolizione della formula per insufficienza di prove, con l'esigenza, quindi, che rimangano in vita le altre — per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato — in relazione all'articolo 25 del codice di procedura penale; infatti, la sentenza penale fa stato e, quindi, preclude l'esercizio dell'azione civile, quando vi sia stata un'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, o perché non sussiste, o perché l'imputato non ha commesso il fatto.

Le formule, quindi, devono rimanere. È inutile dire che deve andarsene a cercare chi legge la sentenza: è bene che le enunci il giudice stesso.

VALIANTE, *Relatore*. Ma, allora, lei come intende la soppressione del proscioglimento per insufficienza di prove?

Quando la Camera si preoccupò del caso dei figli di ignoti, non stabilì che dovesse omettersi la paternità o la maternità nella carta di identità o nelle indicazioni anagrafiche dei soli figli di ignoti, ma stabilì invece che questo avvenisse per tutti i cittadini, in quanto indicare la paternità per gli altri, ed ometterla per i soli figli di ignoti, sarebbe equivalso a fare riconoscere questi come figli di ignoti.

Se, dunque, ci comportiamo in questo modo, abolendo la formula nel solo caso di proscioglimento per insufficienza di prove, ma conservandola negli altri casi, autorizzeremo a dire: « Questa è una sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove. ».

MUSOTTO. Ma è nel fatto, nella realtà.

BENEDETTI. Desidero far presente al deputato Musotto — il quale ha detto di non credere che i giudici possano fare esercitazioni quando elaborano la motivazione della sentenza — che io intendevo riferirmi alla mentalità dei magistrati così come è stata inevitabilmente formata dal sistema e che il problema è pertanto quello della modificazione del sistema e del metodo.

PAPA. Ritengo che su questo punto non si possa parlare di categorie di magistrati, ma soltanto di temperamento individuale. Nella mia esperienza posso dire di aver fatto conoscenza con i due estremi della situazione; infatti, ho trovato un magistrato che ha motivato la sua sentenza in 55-60 pagine, mentre ho anche trovato che un altro magistrato ha comminato un ergastolo con una sentenza di una pagina

e mezzo. Ecco perché ritengo che anche in questo settore non si possa arrivare ad una valutazione di carattere generale.

Proprio la valutazione del temperamento dei magistrati porta, a mio avviso, a dover conservare quella che è la formulazione del disegno di legge e cioè l'abolizione della formula assolutoria per insufficienza di prove soltanto nella fase istruttoria. La tesi del relatore Valiante, è senz'altro suggestiva, ma ritengo che sia fuori da tutta la nostra tradizione, dal nostro sistema e dalla nostra concezione a tal punto che noi stessi al punto 12) dei vari criteri, che vengono enunciati all'articolo 2, parliamo dei vincoli cui è tenuto il giudice civile per quanto riguarda la riparazione del danno.

Tutto questo ci porta ad una conclusione e, cioè, che la formula proposta dal collega Valiante non è ancora matura per il nostro sistema, per la coscienza non soltanto del magistrato ma anche di quella di tutti gli utenti del diritto, così come non è matura per ciò che riguarda tutti gli altri istituti collaterali.

D'altra parte ritengo che è inutile nasconderci dietro il dito dicendo che abbiamo la motivazione; se la motivazione porta a questa forma di assoluzione dubitativa è evidente che nel dispositivo della sentenza, che non è altro che la sintesi del ragionamento fatto dal giudice per giungere ad una decisione, essa risulterà in modo esplicito.

Pertanto, a mio avviso, dobbiamo conservare, specialmente per quanto riguarda le sentenze dibattimentali, la formula assolutoria per insufficienza di prove. È necessario considerare che questa formula non costituisce una scappatoia, ma che il dubbio fa parte della natura delle cose e costituisce una delle più alte forme di libertà di quel libero convincimento cui alludeva il deputato Musotto. Se vi è questo dubbio, perché le prove non sono sufficienti per acclarare la responsabilità di un individuo, non so perché dovremmo aver timore di concedere questa facoltà al magistrato. Operando diversamente faremo certamente una pressione sulla coscienza del giudice, il quale si vedrebbe costretto o a condannare o ad assolvere là dove la sua coscienza non lo porterebbe né alla condanna né alla assoluzione con formula piena.

Mi pare, peraltro, giusta l'abolizione della formula dubitativa nella sede istruttoria; infatti, in questa sede si hanno due precise posizioni: o il giudice istruttore ha potuto subito accertare che non vi sono prove di responsabilità a carico, oppure è provvisto di queste prove e chiede che si passi al dibattimento.

Ritengo quindi saggia la soluzione contenuta nel disegno di legge di lasciare nella fase dibattimentale l'assoluzione per insufficienza di prove.

LOSPINOSO. Sono d'accordo sull'emendamento del collega Valiante, oltre che per le considerazioni svolte dallo stesso presentatore, anche per il fatto che questo emendamento darebbe modo di superare le perplessità che ci sono nel campo degli operatori del diritto oltre che per il fatto che da questa nostra discussione è venuto fuori un elemento importante: la parte determinante di una sentenza è quella concernente la sua motivazione e non il dispositivo. Tanto è vero che se per caso esiste contraddittorietà tra queste due parti, si arriva addirittura alla nullità della sentenza.

Questa considerazione è ancora più fondata se teniamo presente che nel caso di una formula finale di assoluzione per insufficienza di prove, per quanto riguarda i fini civilistici, si deve ricorrere alla motivazione. Infatti, se si ha l'insufficienza di prove sul fatto l'azione civile resta bloccata, mentre resta aperta se la insufficienza di prove inerisce all'elemento psicologico.

Ritengo, quindi, che l'emendamento presentato dal collega Valiante si adegui maggiormente a quel sistema accusatorio che vogliamo decisamente introdurre nel nuovo codice di procedura penale.

CASTELLI. Confesso di nutrire perplessità sia sull'emendamento principale sia su quello subordinato. In relazione al primo emendamento, temo si creino complicazioni per il giudizio in sede civile, in quanto ci troveremo di fronte alla necessità di una integrazione del dispositivo con la motivazione, che può essere equivoca, invece di avere una formula finale univoca. Avremo dei problemi in sede di valutazione del deliberato finale e delle sue conseguenze civili senza riuscire ad ottenere il risultato che si intende perseguire attraverso l'abolizione della formula dubitativa, che resta implicita nella motivazione del deliberato.

Mi pare che nel momento in cui si innova una norma legislativa, non ci si possa dimenticare della società in cui viviamo, del suo clima, della mentalità dominante e delle conseguenze della soluzione prospettata.

Nei casi in cui attualmente si arriva ad una assoluzione per insufficienza di prove, con la nuova normativa il dubbio dovrebbe indurre il magistrato ad assolvere semplicemente. Questo si verificherebbe certamente se il nostro ordinamento concedesse al pubblico ministero una facoltà di chiedere la revisione nel caso di sentenza di assoluzione. Ma non esistendo tale possibilità di revisione della sentenza di assoluzione, ho il fondato timore che il magistrato sia portato psicologicamente a scegliere l'errore rimediabile attraverso la revisione della sentenza di condanna, piuttosto dell'errore irrimediabile dell'assoluzione di un imputato che potrebbe essere colpevole.

Ritengo, alla luce delle nostre tradizioni ed abitudini, di fare una previsione: si potranno facilmente avere sentenze di condanna là dove attualmente si hanno sentenze di assoluzione per insufficienza di prove. E, allora, avremmo introdotto modificazioni che giocherebbero ad esclusivo danno dell'imputato e provocherebbero conseguenze opposte a quelle ipotizzate.

TAORMINA. Desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi una considerazione di carattere costituzionale. Ritengo che l'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove sia una difesa del principio di presunzione di innocenza.

Non dobbiamo sottovalutare la svolta di grande rilievo che si introduce con la soppressione di questa formula dubitativa, soprattutto se la colleghiamo alla norma costituzionale della presunzione di innocenza. Vorrei dire che tale svolta ha un valore eccezionalissimo per la difesa della persona umana, alla quale spesso ci riferiamo, in quanto ci si richiama anche al ripristino della integrità morale del cittadino colpito da un procedimento penale. Sappiamo bene quanto faticoso sia introdurre nell'animo della gente il concetto che l'imputato, espiata la pena, deve riprendere nel complesso sociale il suo prestigio, come se delitto non avesse commesso.

Il cittadino condannato rimane sempre in una situazione di disagio, che non ha rimedio. L'abolizione della formula della assoluzione per insufficienza di prove serve a rendere più vincolante l'esigenza sociale della protezione del condannato che riprende il suo posto nella società.

Vorrei osservare che nessuno può pensare di forzare la coscienza del magistrato nel processo di formazione del proprio convincimento. In sostanza, dobbiamo evitare che si concretizzi intorno al cittadino una situazione dalla quale esso non può più riprendersi. Attraverso l'iscrizione nel casellario della formula di assoluzione per insufficienza di prove, si crea nel cittadino una situazione di disagio morale irrimediabile. Dobbiamo garantire, quindi, con queste considerazioni di carattere morale, sociale e politico la difesa del cittadino dalle conseguenze di un processo penale, che può risultare di condanna o risolversi in una sentenza di dubbio sulle prove.

Il mio emendamento tende appunto a sottolineare questo aspetto del mio convincimento.

REGGIANI. Durante la passata legislatura, ebbi a ripetere molto succintamente che le ragioni, che militano a favore della soluzione prevista dal testo governativo, sono le stesse che, poi, devono presiedere alla natura del processo penale, il quale è una operazione di alto razio-

cinio, di alto controllo e di alte conseguenze. Non vedo perché il legislatore debba creare una serie infinita di complicazioni modificando un principio che sta alla base di un qualunque ragionamento. In pratica, una sentenza è la ricognizione del fatto, il ragionamento sul fatto e l'applicazione della norma al fatto. È un ragionamento che trova la sua base nella motivazione e la sua sintesi nella formula.

L'opinione pubblica, normalmente ed irrazionalmente, ritiene che il prosciolto per insufficienza di prove sia un prosciolto di serie B soltanto in omaggio a questo tipo, assolutamente irrazionale, di emotività. Eliminando questa formula di assoluzione che è nella realtà delle cose, non possiamo illuderci di poterla cancellare dal piano del meccanismo in cui si determina e si manifesta. Si è detto: eliminiamo la formula, resterà la motivazione. Ma allora avremo una formula di assoluzione motivata per insufficienza di prove dai fatti, che sarà molto più pregiudizievole per l'imputato di quanto non lo sia la formula dubitativa attuale che conserva una sua caratteristica di ordine tecnico, logico e giuridico che in sé e per sé dovrebbe allinearla sul piano del ragionamento ad una qualsiasi altra formula di assoluzione.

Tutto questo considerato, se vogliamo essere coerenti, dobbiamo eliminare la motivazione; se vogliamo, quindi, eliminare la motivazione dobbiamo renderci conto che il presupposto, in tal senso, della riforma del codice di procedura penale è la riforma di tutto il nostro ordinamento giuridico. Ritengo che non saremo in molti ad illuderci che questo sia un processo accusatorio; al massimo esso sarà un processo misto, molto misto e, sostanzialmente, inquisitorio che risponde ad un determinato numero di esigenze che sono la conseguenza di un determinato tipo di ordinamento giuridico.

Secondo me non possiamo, senza fare una grave violenza a quella caratteristica di alta razionalità che deve caratterizzare il processo penale, lasciarci trasportare a contaminare sistemi, metodi e conseguenze diverse, che si traducono a tutto danno dell'imputato. Il più grande interesse che possa avere l'imputato è quello di trovarsi davanti ad un giudice il quale sia disposto a ragionare — essendo informato, sereno, e tecnicamente il più perfetto possibile — fino in fondo tanto da arrivare a dire che in un caso la formula è di questo tipo, che in un altro caso è di un altro tipo, e nel caso in oggetto è di insufficienza di prove in quanto non è stato possibile affermare che vi sia la prova della responsabilità.

La conseguenza che venga scalfita la presunzione di innocenza, insita nel nostro sistema giuridico, mi pare che non si verifichi se consideriamo che il proscioglimento per insufficienza di prove è uno dei tanti previsti.

Si è detto: perché non la si abolisce anche nella fase istruttoria? Ritengo che il motivo sia di ordine pratico oltre che di ordine teorico. È di ordine pratico perché sappiamo che molto spesso l'imputato dà minore importanza alla fase istruttoria e non si cura di impugnare la sentenza che lo assolve per insufficienza di prove. Inoltre, ha importanza sul piano giuridico perché la assoluzione per insufficienza di prove non viene pronunciata al fine di quel processo esasperato di ricerca e di ragionamento che viene concluso soltanto con la fase dibattimentale. Questa è la ragione fondamentale e persuasiva per la quale sono concorde con il testo del Governo che prevede l'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove solo nella fase istruttoria. Ma voler eliminare questa formula dalla fase dibattimentale credo che costituisca uno sforzo che ha, secondo me, un significato prevalentemente nominalistico. Anche se questa soluzione venisse accolta non eliminerebbe proprio quegli inconvenienti, in nome dei quali si vuol giungere a questa eliminazione.

Altro è proporre alla opinione pubblica una formula che, come tale, sul piano giudiziario ha la stessa dignità delle altre formule, altro è dare in pasto alla stessa opinione pubblica un ragionamento del giudice che può essere contorto, perché contaminato dalle caratteristiche del caso, oppure volutamente perché il giudice, in coscienza, sente che non esiste la prova dell'innocenza e, pertanto, espone le proprie ragioni per le quali non è d'accordo con la formula di proscioglimento. Pertanto, a seconda dei punti di vista o delle passioni personali, l'imputato potrebbe essere per gli uni sempre assolto per insufficienza di prove, nonostante la motivazione, per gli altri sempre assolto ma meritevole di essere condannato sulla base di altre considerazioni che potrebbero essere ricavate dalla motivazione della sentenza.

PINTOR. Vorrei rifarmi ad una osservazione che il nostro Presidente ha fatto poco prima e, cioè, che il proscioglimento per insufficienza di prove fa un pessimo effetto. Io sono un profano di materie giuridiche e questa formula di assoluzione a me fa un pessimo effetto. Il concetto dell'assoluzione per insufficienza di prove che cosa vuol dire? Che le prove ci sono, ma che non bastano? Ma le prove o esistono o non esistono. Questo tipo di concetto, nell'opinione corrente, assume rilievo persecutorio. Esso parte da una presunzione di colpa; mostra un giudice desideroso di arrivare alla prova della colpevolezza ma che stenta a raggiungere questo risultato, che non ci riesce. Questa è la logica del concetto: si tratta, dunque, di un qualcosa di profondamente arbitrario.

Come punto di partenza, direi che non c'è dubbio (i colleghi sono stati molto più espliciti di me) che il problema è quello del peso sullo imputato di una sentenza di questo tipo. I colleghi dicono che, tra l'altro, questa assoluzione dubitativa viene iscritta al casellario; ma anche se così non fosse, l'imputato assolto con una simile formula si porta dietro un marchio che grava su lui stesso oltre che nei rapporti con gli altri.

Vorrei aggiungere che in Assemblea, se non vado errato, il Ministro Gonella annunciò l'intenzione del Governo di arrivare all'abolizione di questa formula: non riesco quindi a capire perché ci sia questa resistenza.

A me pare che l'emendamento del collega Valiante sia molto apprezzabile. Mi rendo conto che si tratta di qualcosa che innova profondamente; però gli argomenti addotti *a contrario* non mi convincono: direi che noi siamo qui proprio per innovare tutto il processo. Io ho ampio il rispetto che merita la nostra tradizione giuridica ma, in realtà, si tratta proprio di un qualcosa che la riforma che stiamo facendo vuole profondamente modificare.

Mi ha colpito molto questa osservazione: abolire la formula dubitativa può significare che certi magistrati, che oggi si servono di questa scappatoia a vantaggio dell'imputato, domani si comporterebbero alla rovescia. Capisco questa osservazione, capisco il suo valore pratico; ma non possiamo lasciarci influenzare. Direi, anzi, che questa è una ragione di più per creare, per approssimazioni successive, delle modificazioni che facciano anche progressivamente capire ai giudici che il loro rapporto con l'imputato, e il tipo di sentenza che verranno chiamati ad esprimere, sarà qualcosa di diverso da quello che ora sono abituati a considerare.

Il resto riguarda un problema di tecnica processuale, ma è secondario rispetto alla sorte dell'imputato. Il processo tende a stabilire se un imputato deve essere assolto o condannato. Il dispositivo della sentenza, il modo con cui ci si è arrivati, il tipo di processo, la motivazione, sono tutte cose importantissime, ma che riguardano la tecnica processuale e, quindi, secondarie rispetto a questo significato che deve essere il processo.

Mi pare che questo sia un punto nodale dello spirito con cui vogliamo procedere alla riforma del codice di procedura penale: modificare l'atteggiamento del giudice nei confronti dell'imputato.

Mi pare, quindi, che l'emendamento Valiante sia apprezzabile proprio per questo, se non vogliamo mettere in dubbio il senso stesso del lavoro che stiamo facendo.

GUIDI. Mi sembra che gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto abbiano sottolineato con vigore la natura ed il significato caratterizzante della soluzione che ci apprestiamo a riconfermare o a cancellare da questo testo della legge delega. Credo che occorra riflettere a fondo: già ieri si è parlato, infatti, di una tendenza del Governo ad impallidire certi contenuti accolti nella passata legislatura.

A proposito del mantenimento o meno della formula dell'assoluzione per insufficienza di prove, che è certamente un elemento caratterizzante del processo accusatorio, si rischia di compiere un passo indietro. A noi appare condannabile questa tendenza a rimettere in discussione quella che ci sembrava esser già stata una acquisizione importante.

Si dice che l'assoluzione per insufficienza di prove è una sopravvivenza dell'istituto dell'infamia. Si è detto, con forza, dal collega Pintor — e lo ha messo in rilievo anche il Presidente, in una interruzione, con un richiamo alla realtà — cosa significhi nell'opinione pubblica una assoluzione per insufficienza di prove.

La presunzione di non colpevolezza è un punto decisivo nella nostra Costituzione; l'articolo 27 dice che « l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva »; ciò significa che la sentenza definitiva deve essere di colpevolezza o di non colpevolezza; questo è evidente.

Contro la assoluzione dubitativa ci sono due argomenti che vengono avanzati, o forse due falsi argomenti, anche se molto suggestivi.

Il primo è il problema del dubbio: il dubbio, si dice, non potete sopprimerlo. In realtà, il dubbio è un qualcosa di più o di meno, rispetto a come viene presentato; esso dev'essere un metodo permanente di indagine del giudice, una posizione negativa di fronte ad una serie di fatti, un criterio permanente di valutazione, che si arrivi o no all'assoluzione con formula piena.

Però, altro è parlare di atteggiamento che deve tendere a controllare gli elementi che sussistono in favore della colpevolezza, altro è dire che il dubbio dev'essere cristallizzato in una formula: questa è cosa profondamente diversa, contraddetta dal dettato costituzionale; è un elemento di inciviltà che dovremmo coraggiosamente cancellare dal nostro ordinamento.

Secondo argomento, ugualmente suggestivo, è la minaccia agli avvocati: attenti, perché c'è il rischio che la pigrizia del magistrato, nell'incertezza delle prove, prevalga e vi sia la condanna. Lo comprendo: vivo anch'io questa vita. Però, se ci pensate, questo è davvero uno spauracchio, perché in definitiva dovrete ammettere un tipo di magi-

strato che, non potendosi cavare attraverso un'assoluzione per insufficienza di prove, decide per la condanna.

Ma io ritengo che riformare un codice di procedura penale significhi anche incidere sul costume, sulla mentalità. Ricordiamo che il magistrato deve adeguarsi ai principi della Carta costituzionale e, quindi, dire se l'imputato sia colpevole o meno. Questa è la direttiva che diamo con l'emendamento Valiante, per cui ritengo che la nostra soluzione sia destinata ad incidere su un determinato costume.

Non sarei preoccupato per una soluzione estremamente radicale, e riconosco che quella indicata dal relatore Valiante sia giusta.

Il magistrato che ha elementi di dubbio, potrà indicarli nella motivazione della sentenza, come gli altri elementi relativi alla sussistenza del fatto e a quelli costitutivi del reato e, dichiarerà non colpevole l'imputato.

Riconosco che è difficile svincolarsi o liberarsi tutto in una volta da un congegno del quale siamo stati prigionieri per tanto tempo. Siamo condizionati da una serie di ragionamenti e da una prassi giudiziaria; e tutto ciò pesa su qualunque attività professionale. Ma nel momento in cui andiamo ad abolire questi *idola*, corriamo il rischio, come ha osservato un illustre giurista, il professor Jemolo, di cadere sotto la pigrizia del magistrato, che scaricherebbe in una sentenza di condanna il suo dubbio.

A proposito delle considerazioni del deputato Reggiani, non ci lasciamo trascinare dalle conseguenze finali di quel tipo di ragionamento. Noi non vogliamo che siano cancellati alcuni elementi positivi che entrano in contraddizione con questa impostazione. Sosteniamo l'emendamento principale e dichiariamo che in questo tipo di riforma vi sono parecchi punti positivi, che intendiamo difendere.

Riguardo alle conseguenze di ordine sociale, pensiamo che, di fronte a queste esigenze fondamentali, tanti spauracchi debbano essere superati. Non dimentichiamo che in fondo vi è un problema di libertà e di civiltà: tutta una serie di paesi del mondo non conoscono l'istituto incivile dell'assoluzione per insufficienza di prove.

ALESSI. Devo contestare preliminarmente l'impostazione del deputato Guidi, cioè che nell'adozione di una soluzione rispetto ad un'altra possa esservi una ispirazione di carattere politico nel tema particolare che andiamo trattando. Ritengo, invece, che il problema sia squisitamente giudiziario (nemmeno giuridico) e sia legato intimamente non solo alle ragioni da cui deriva la formula dubitativa, ma anche agli effetti della stessa.

Innanzitutto, mi pare doveroso sottolineare che ogni volta che si parla di formule, occorre distinguere tra sentenza e verdetto: il verdetto è immotivato, la sentenza è motivata, controllata e ricontrollata.

Sono d'accordo con il deputato Taormina, che ha sottolineato un indirizzo deplorabile del costume nel dare a determinate formule un apprezzamento che non corrisponde né all'ispirazione della legge né alla giustizia. Ma vorrei ricordare al collega Taormina come sia difficile stabilire, anche nella coscienza del cittadino più elevato, che coloro che sono chiamati dinanzi al giudice per rendere conto di una determinata accusa non devono essere considerati colpevoli sino alla condanna irrevocabile: eppure è un dato di fatto, che un cittadino che si presenti dinanzi ad un altro cittadino perché sia esaminata la sua condotta fa subito sorgere una presunzione generale di colpevolezza. Questo, indubbiamente, è il costume nostro ed è illusione sperare che un particolare tipo di codice possa correggere uno specifico costume: il costume infatti precede il codice e non lo segue. Gli effetti non possono non riverberarsi per lunga e lontana consuetudine anche sul concetto della vita sociale e su quello stesso del processo.

Ma occorre distinguere tra il processo istruttorio ed il processo dibattimentale. Sono dell'opinione che la formula assolutoria non debba essere adottata non solo nell'interesse del cittadino, ma nell'interesse anche della società.

Il fatto che non ci sono prove definitive di innocenza importa il dovere della celebrazione di un dibattimento; cioè il solo dire che l'inchiesta non ha dato una luce di sicurezza circa la incolpevolezza implica il dibattimento. Per me il dibattimento pubblico non è posto in pregiudizio del cittadino; esso può anche diventare la sua esigenza: dimostrare, alla luce del contraddittorio, come egli sia innocente, vuoi per ragioni giuridiche, vuoi per ragioni di fatto.

Ecco perché a me sembra (e questo è proprio un corollario del processo accusatorio) che la richiesta del pubblico ministero per il pubblico dibattimento non possa essere mai travalicata da un giudizio istruttorio, perché il processo accusatorio rivendica al rappresentante dello Stato il diritto di celebrare un dibattimento: non più che questo, certamente. Ho sempre distinto la figura del pubblico ministero (che, a mio modo di vedere, non dovrebbe essere neanche un magistrato) da quella del giudice, che è un'altra cosa, a cui vanno tutte le garanzie, soprattutto per un esercizio delle sue funzioni il più indipendente e sovrano che si possa immaginare.

Quindi, l'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove in periodo istruttorio (che, peraltro, non implica conseguenze giuridiche, nemmeno per quanto riguarda il processo di revisione) è

un'aberrazione. Il dibattimento potrebbe chiarire i punti che non erano stati chiariti, sia in favore dell'imputato, sia in favore della pretesa dello Stato di raggiungere un eventuale colpevole.

Infatti, almeno secondo il codice vigente (vedremo poi quali saranno le decisioni cui perverremo relativamente al codice che andiamo a fare), la revisione di una sentenza istruttoria assolutoria per non avere commesso il fatto è possibile anche per il pubblico ministero. Perciò non si vede perché si debba fare una distinzione tra il non aver commesso il fatto e l'insufficienza di prove.

Per il dibattimento, invece, emergono delle conseguenze delle quali dobbiamo tener conto a meno che, più tardi, non si intenda stabilire qualche statuizione nel contesto della delega.

Ho avuto l'onore di partecipare alla commissione che preparò il progetto di riforma del codice di procedura penale, presieduta da Carnelutti. Egli era favorevole alla abolizione di tutte le formule, perché considerava il processo in una unitarietà inscindibile tra fatto e diritto; ed il giudizio era persino portato sulla esimente: cioè dovere dell'accusatore di dimostrare la non sussistenza della esimente, e non già dovere del cittadino di dimostrare che la esimente era provata di fatto. Il problema riguarda in modo eminente la legittima difesa.

Vi fu una sentenza della cassazione — ma una sola — che disse che anche a riguardo della esimente può applicarsi la formula di insufficienza di prove, con un risultato favorevole all'imputato: quando, cioè, dai risultati delle prove appare estremamente probabile che sia vero quanto l'imputato afferma, di aver cioè dovuto agire in stato di legittima difesa, a riguardo di una aggressione — quando, ad esempio, nell'evoluzione di una semplice contestazione, si sia passati dalle parole ai fatti — ma non esistono testimoni, e quindi la condizione obiettiva non permette assolutamente di raggiungere una prova. In questo caso bisognerebbe o credere all'interrogatorio dell'imputato o, se vi è stato un morente, che ha potuto parlare, alle parole di questo, essendovi un contrasto assolutamente irrisolvibile tra le due versioni. Ecco il caso in cui quella unica sentenza disse che — per l'articolo 52 del codice penale, relativo alla legittima difesa — si potrebbe applicare la formula dubitativa, essendo incerto se l'imputato abbia agito legittimamente o no. La formula che non specificava il motivo dell'assoluzione, nel concetto di Carnelutti, comprendeva anche la esimente: si assolve, senza dire perché.

Però, nel sistema procedurale del Carnelutti, la revisione era libera per tutte le parti: vuoi per l'imputato, che può addurre nuove prove a dimostrazione della propria innocenza per scalfire il giudicato, vuoi per il pubblico ministero nel caso che, per l'ambiente omertoso (pen-

sate, per esempio, ai processi di mafia) o per altre condizioni obiettive, non aveva potuto reperire le prove della colpevolezza (infatti, il solo fatto che manchi del tutto la prova porta il giudice alla conclusione di una assoluzione « per non aver commesso il fatto »; perché, quando manca la prova che il fatto sussista, o manca la prova che l'abbia commesso l'imputato, la formula è questa, anche se non si è accertata positivamente l'innocenza). Nel sistema Carnelutti, dunque, che aboliva le formule, la revisione era sempre possibile, anche per l'organo dello Stato, quando si scopriva finalmente che quel tale, che era stato assolto, era invece il colpevole. Si sono avuti casi clamorosi di assolti per non aver commesso il fatto che, dopo anni ed anni, hanno confessato di essere gli autori di determinati delitti, per i quali altri erano stati condannati al posto loro; e queste persone, poiché erano state assolte per non aver commesso il fatto, potevano agevolmente rendere questa confessione, in quanto il giudicato era ormai assolutamente invulnerabile.

Vi era quindi una correlazione nel sistema delle assoluzioni, con la rivedibilità di tutti i giudicati. Invece, nel sistema attuale, la formula di assoluzione per insufficienza di prove dà luogo alla revisione.

Quindi, ai colleghi che propongono di abolire la formula, io pongo questo problema: ai fini della revisione — che oggi può essere invocata soltanto dall'imputato — i colleghi consentiranno che agisca il pubblico ministero che si trovi ad avere scoperto, per prove ulteriori, la colpevolezza di taluno? Qui c'è una logica stringata; perché una delle ragioni della formula di insufficienza di prove sta nella possibilità che il pubblico ministero — nel caso che questi possa successivamente acquisire nuove prove, oltre a quelle che, allo stato, al giudice non sembrano sufficienti — possa condurre nuovamente a giudizio l'imputato.

E qui debbo rispondere al collega che ha detto che non ha senso parlare di prova insufficiente, e che la prova o c'è o non c'è. Non è vero; basta guardare l'evoluzione della giurisprudenza a tal fine; è proprio la formula di insufficienza di prove che ha affinato, in modo veramente encomiabile, la valutazione istituzionale del concetto di prova rispetto all'indizio e rispetto alla prova indiziaria.

Quando diciamo « insufficienza di prove » dobbiamo guardarci da quegli abusi che sono stati denunciati e, quindi, corretti dalla suprema Corte; parlo di quelle sentenze che soltanto sull'ombra di un dubbio hanno concluso con la formula di insufficienza di prove. La cassazione ha ammonito, in tali casi, che la formula di insufficienza di prove si può usare quando vi siano prove positive di colpevolezza, non infirmabili, perché se sono infirmabili non sono più prove: se, cioè,

c'è un teste *de visu* o *de auditu* che accusa, ma è dimostrato che costui non merita alcuna fede, per ciò stesso la prova è cessata. Quando, invece, la prova rimane non scalfibile ed è controbilanciata da un'altra prova, che milita a favore dell'innocenza, il giudice si trova di fronte ad un bilancio nel quale, in coscienza, non riesce a scegliere, per cui il giudice si trova di fronte ad una prova certa — cioè indiscutibile — di colpevolezza, e al tempo stesso di fronte ad un'altra prova, altrettanto certa, che proclama l'innocenza dell'imputato.

La cassazione ha insegnato che questo solo è il caso di insufficienza di prove. Quando, invece, le prove a carico siano svalutate o per la loro provenienza, o per la loro ontologia, o per il loro svolgimento, allora sono infirmate e non possono dirsi insufficienti, in quanto sono già cadute nella valutazione del giudice.

Il collega Guidi ha accennato — con una passione che approvo — all'esperienza giudiziaria.

Dobbiamo guardarci dall'ottimo che, in genere, è nemico del buono. Chi frequenta le aule di giustizia sa come la sufficienza della prova nel dolo ha casi così marginali che soltanto il ricovero in una formula abilita il giudice ad aprire una gabbia. Ma, il giorno in cui fossimo rigorosi nella alternativa, non credo che avremmo favorito la presunzione di innocenza. Ciò perché la formula di assoluzione per insufficienza di prove ha per presupposto proprio la presunzione di innocenza. Pertanto il giudice deve valutare anche le altre prove in un bilancio che deve essere sempre in favore, non dico del reo, ma di colui che è convenuto in giudizio per istanza del pubblico ministero.

Soltanto in un processo civile, in base a simili elementi, una persona potrebbe venire condannata, ma qui vi è una presunzione di innocenza e, pertanto, non ritenendo la prova esistente sufficiente, il convenuto viene assolto per insufficienza di prove.

Ritengo, per la mia esperienza quarantennale delle aule giudiziarie che, talvolta, dinanzi ad assilli veramente gravi, di fronte al dovere del magistrato di trasferire nella sentenza non una opinione, ma un convincimento che ha il grado di sentenza giudiziaria, noi avvocati, presentando dinanzi al giudice il quesito morale della differenza che esiste tra un convincimento comune e la certezza giudiziaria, trepidando chiediamo una assoluzione che ci può essere concessa soltanto per insufficienza di prove. Ma tutto questo non sarebbe possibile se dovesse venire usata un'altra formula di assoluzione.

Ora debbo concludere questo mio intervento, che è un discorso di preoccupazione. Noi chiediamo di aiutare l'imputato; ho il dubbio che, così facendo, noi non lo aiutiamo ma che, al contrario, lo danneggiamo.

Vorrei, con queste mie parole, introdurre una annotazione realistica di prassi giudiziaria, però desidero che i colleghi, sin da ora, abbiano chiara la visione che ogni formula generica, che assorba in sé tutte le altre che il codice contiene, non può non agganciarsi al principio di revisione del processo che non sarebbe più un privilegio dell'imputato, ma andrebbe esteso all'accusa.

Nella commissione Carnelutti fui per la formula pura e semplice: assolto. Però fui anche il primo a sostenere che il processo di revisione dovesse essere una facoltà sia dell'imputato sia di colui che agisce nell'interesse della società. Questo perché non dovrebbe accadere quello che succede oggi quando da più parti si rimprovera la magistratura siciliana di assolvere tanto spesso per insufficienza di prove perché, in tal caso, avrebbe dovuto assolvere con quella tale formula che non consentirebbe di penetrare più a fondo nei fatti e portare, finalmente, alla ribalta gente che, assolta una prima volta per insufficienza di prove, ha finito per spezzare il muro dell'omertà e confessare tutto quello di cui era a conoscenza sino a portare la giustizia nella posizione di raggiungere il reo.

Personalmente sono d'accordo sul fatto che si potrebbe usare una sola formula e, cioè: il convenuto è assolto. Questo a condizione che il processo di revisione ponga in parità di condizioni sia l'imputato, per la sua esigenza di libertà quando sia stato dichiarato colpevole, sia la società quando abbia potuto accertare nuove prove. Se, invece, di fronte al giudicato vi dovesse essere una preclusione definitiva per la pubblica accusa, allora è necessario mantenere la classificazione delle formule assolutorie.

BRIZIOLI. Sono d'accordo in linea principale con l'emendamento del collega Valiante; naturalmente, occorre precisare che per formule finali si intendono sia quelle istruttorie sia quelle dibattimentali.

Il tipo di assoluzione, a tutti gli effetti, specialmente a quelli civili, si ricava dalla motivazione; diverso sarebbe stato se le sentenze di assoluzione con formula piena, o determinate assoluzioni con formula piena fossero state impugnabili. In questo caso si sarebbe verificata la necessità di conoscere immediatamente il tipo di formula di assoluzione.

Questo tipo di formula consentirebbe anche di eliminare tutte le interpretazioni negative verso l'imputato che si ritraggono da un particolare tipo di assoluzione: ciò in adesione al principio della presunzione di innocenza.

La società, sia che si guardi il delitto dal punto di vista retributivo, sia che lo si guardi dal punto di vista preventivo, deve sapere se l'imputato è colpevole o è innocente. Il motivo per il quale l'imputato è stato

assolto può interessare soltanto determinate persone che intendono ritrarre dalla sentenza determinati effetti civili.

Certamente tutto questo comporta l'adeguamento degli articoli 25, 26 e 27 del codice di procedura penale, in particolare dell'articolo 25 che prevede le varie formule di assoluzione e la loro incidenza nel giudizio civile. Ma tutto questo non dovrebbe comportare seri ostacoli. In via subordinata, sono per l'accoglimento dell'emendamento Fortuna tendente ad eliminare l'assoluzione per insufficienza di prove anche nel dibattimento. Su questo punto è opportuno chiarire e sottolineare che il gruppo socialista non ha rinunciato a nessuno dei risultati che sono stati precedentemente acquisiti in sede di Commissione nella scorsa legislatura. Tanto è vero che, di fronte al testo del Governo che intende limitare l'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove alla sola fase istruttoria, è stato proposto un emendamento del gruppo socialista da parte del relatore Fortuna tendente a sopprimere le parole « nella fase istruttoria ».

Si obietta che, con tale estensione, si verrebbe a comprimere il principio del libero convincimento del giudice, mentre il dubbio è nella natura delle cose umane. Ma nessuno vuol comprimere questo principio. Il giudice potrà riversare il suo dubbio, con tutte le sue argomentazioni, nella parte motivata della sentenza. Ciò consente di eliminare tutte le implicazioni negative che si ritraggono dal mantenimento della formula.

Non mi sembra, in relazione alle osservazioni acutissime fatte dal deputato Alessi che, almeno per quanto riguarda la istruttoria, la soppressione della formula dubitativa possa ostare o contrastare con la revisione del processo, perché in base all'articolo 402 del codice di procedura penale ben può il pubblico ministero, quando sono acquisite nuove prove, ricominciare tutto da capo.

Per tutti questi motivi, in linea principale sono per l'accoglimento dell'emendamento Valiante e, in linea subordinata, il nostro gruppo è per l'accoglimento dell'emendamento Fortuna.

ALESSI. Prego i colleghi di meditare a fondo sull'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove, che può sempre dare la possibilità all'assolto di appellarsi. Sono questioni complesse, che vanno approfondite.

VALIANTE, *Relatore*. Cercherò di essere breve, tanto più che la discussione è stata ampia e interessante.

Innanzitutto, osservo che il proscioglimento per insufficienza di prove costituisce un problema non solo di carattere morale ma anche

di carattere giuridico. Qualche collega ha voluto ricordare che esso importa una perpetuazione dell'infamia. Ma il problema della formula dubitativa di proscioglimento non va limitato solo a questo aspetto: essa ha gravissime conseguenze di ordine giuridico.

Le prime conseguenze sono di ordine disciplinare: proprio nella legge professionale forense è prevista, per l'avvocato o procuratore assolto per insufficienza di prove, sia in sede istruttoria sia in sede dibattimentale, una particolare considerazione degli accertamenti fatti dalla sentenza penale. Ma tutti gli ordinamenti professionali, fino allo statuto degli impiegati civili dello Stato, danno alla formula dubitativa particolari conseguenze. Vi è poi l'iscrizione nel casellario delle sentenze di assoluzione per insufficienza di prove.

Desidero, poi, ricordare che, in relazione alla emissione del mandato di cattura facoltativo, riferendosi l'articolo 254 del codice di procedura penale alle qualità morali della persona, molti magistrati (e la Corte di cassazione ha talvolta confermato questa tesi) tengono conto anche dei proscioglimenti per insufficienza di prove per dedurne qualità morali negative di una persona.

Quindi, non pone solo un fatto di carattere morale la permanenza della formula dubitativa di proscioglimento; essa investe anche problemi di carattere giuridico.

Soltanto l'ordinamento penale italiano contempla la assoluzione per insufficienza di prove. Non c'è nessun ordinamento civile che preveda questo istituto, anche se il dubbio è un metodo logico cui il giudice non può sottrarsi.

Considero necessario, anche per la disposizione dell'articolo 111 della Costituzione, che il giudice si faccia carico nella motivazione di questo suo dubbio. Il dubbio è inevitabile. Ma il dubbio, che è un fatto personale, può tuttavia portare conseguenze all'imputato e alla società, quando esso rende impossibile una chiara pronuncia di assoluzione o di condanna, di colpevolezza o di innocenza. Nessuno contesta che il giudice possa essere tormentato dal dubbio, pur nella diversa capacità di ricerca dei singoli magistrati; ma quello che è un problema personale del magistrato non deve avere conseguenze sociali, coinvolgendo l'imputato e la stessa società.

È stato sottolineato nella scorsa legislatura che l'abolizione della insufficienza di prove è una conseguenza inevitabile della presunzione di non colpevolezza. Ascrivo a merito della nostra Commissione l'aver affermato con efficacia e senza possibilità di dubbi il principio della non colpevolezza, come uno dei cardini del nuovo processo penale. Ma necessariamente ne deve conseguire l'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove.

Rimane il problema se abolire soltanto la formula o se abolire anche l'istituto. La presunzione di non colpevolezza porta all'abolizione dell'istituto. Il deputato Pintor ha intuito chiaramente le conseguenze inevitabili: se un imputato è presunto non colpevole prima della condanna definitiva, deve essere raggiunto da prove definitive per venir condannato. Se queste prove precise e concludenti non ci sono, vuol dire allora che la presunzione di innocenza è confermata e consolidata. Se non viene superata con la certezza della colpevolezza, va convalidata, e ne deve seguire l'assoluzione pura e semplice.

Quindi, a mio avviso, inevitabilmente, se non lo facciamo adesso, e ci limitiamo soltanto all'abolizione della formula di proscioglimento, a lungo andare si dovrà arrivare alla soppressione dell'istituto. Non dico che il giudice nella motivazione della sentenza non debba farsi carico del dubbio, però questo non potrà avere conseguenze per l'imputato, nei limiti in cui non si sarà superata la presunzione di non colpevolezza.

Alcuni colleghi temono che in questo modo possano aumentare le condanne, con il fatto che molte sentenze assolutorie con formula dubitativa sarebbero sostituite da condanna. Ma se noi affermiamo che la impostazione è quella della presunzione di non colpevolezza, tale criterio diventerà una regola essenziale non solo per il legislatore delegato, ma anche per il magistrato, il quale, non avendo raggiunto prove certe, non potrà condannare, ma necessariamente dovrà assolvere.

È da considerare che molte volte la assoluzione per insufficienza di prove è una scappatoia di comodo, fatta per ragioni di carità e di generosità, piuttosto che per serie motivazioni di ordine giuridico.

Qualche volta — è vero quello che dice il collega Alessi — di fronte a casi particolarmente meritevoli di considerazione, il giudice preferisce non affermare chiaramente la responsabilità. Ma la verità è che la società e l'imputato, hanno bisogno di una chiara presa di posizione; la giustizia non può essere un « ni », dev'essere « sì » o dev'essere « no »; abbiamo tutto l'interesse di pervenire a questa chiarezza.

Vogliamo, allora, limitarci soltanto a questa affermazione generica, che abbiamo fatta nella scorsa legislatura? Che implicazioni ha? Sopprimere soltanto la formula, o tutto l'istituto? La formula adottata nella scorsa legislatura si presta, infatti, all'una ed all'altra possibilità.

Quanto a me, lascerei immutata la formula della scorsa legislatura; però, da questa, arriverei a sopprimere ogni formula finale: senza tuttavia riferirci alla colpevolezza, cosa che — come nella scorsa legislatura ricordava il collega Dell'Andro — potrebbe implicare altri problemi. Peraltro la Costituzione non impone di concludere una sentenza con un « colpevole » o un « non colpevole »; essa parla di

condanna definitiva, per cui potremmo anche limitarci alla formula « è assolto dall'imputazione », punto e basta.

L'abolizione di tutte le formule, a mio parere, è necessaria per evitare sperequazioni nei confronti della sentenza di proscioglimento con formula dubitativa. Come ho già detto, se aboliamo la formula soltanto per le sentenze dubitative, proprio perché mancherebbero della formula finale di assoluzione soltanto queste a differenza di tutte le altre, sarebbero subito individuate come sentenze con assoluzione dubitativa.

A questo proposito, ricordo che nel recente codice di procedura penale della Germania occidentale è stata abolita la assoluzione per insufficienza di prove; nella motivazione resta la menzione del dubbio del giudice e la spiegazione che le prove raggiunte a carico dell'imputato non sono sufficienti per condannarlo. Vi è, però, qualcosa di più. Nel processo penale tedesco è previsto il rimborso delle spese giudiziarie a favore dell'assolto con formula piena. Tale rimborso, nel vecchio processo, si faceva con la stessa sentenza di assoluzione; oggi, col nuovo processo, il rimborso delle spese è fatto con ordinanza separata, che non viene pubblicata all'udienza: cosicché la lettura del dispositivo della sentenza non consente di stabilire se l'assoluzione è con formula piena ovvero per insufficienza di prove. Anche in Francia, nella motivazione della sentenza, è conservata chiaramente la espressione del dubbio del magistrato.

Orbene, secondo me, l'abolizione di tutte le formule finali di proscioglimento sarebbe opportuna proprio per evitare la facile individuazione della sentenza di proscioglimento dubitativa.

Quali sono le conseguenze dell'abolizione delle formule finali? Alcuni colleghi hanno richiamato l'articolo 25 del codice di procedura penale che disciplina il rapporto tra l'azione civile e la sentenza penale. Ma l'articolo 25, intanto, può essere riformato. Peraltro, anche nella formulazione attuale, non è detto che esso debba far riferimento unicamente al dispositivo. Nell'articolo, quando si parla di assoluzione « perché il fatto non sussiste » o « perché il fatto non costituisce reato », ci si riferisce al dispositivo; ma nulla vieta che, invece, ci si riferisca — tanto più nell'auspicabile eventualità di una modifica — alla motivazione della sentenza, anche in considerazione del fatto che è sostanzialmente alla motivazione della sentenza che occorre rifarsi per sostenere l'azione civile.

MUSOTTO. Ma se c'è una motivazione non assolutamente chiara — e la formula assolutoria è quella che il fatto non costituisce reato — io non posso utilizzare in alcun modo questa sentenza in sede civile.

ALESSI. Nel progetto Carnelutti vi era l'assoluta indipendenza dell'azione civile dal giudicato penale.

VALIANTE, *Relatore*. Vorrei svolgere alcune precisazioni in relazione a due obiezioni molto importanti fatte dal collega Alessi. Innanzi tutto mi riferisco al problema dell'appello contro la sentenza assolutoria senza formula, quando nella motivazione sia contenuta una valutazione dubitativa delle prove.

Al punto 42) di questo articolo 2 è già previsto che i termini per proporre l'impugnazione scadono dopo la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza: in effetti, vogliamo rendere possibile l'impugnazione solo dopo la piena cognizione del contenuto della sentenza. Questo criterio diventa, così, rilevante ed essenziale non soltanto in ordine al termine dell'impugnazione, ma anche al tipo di sentenza che può essere impugnata.

C'è, infine, l'ultima obiezione che è fondamentale: possiamo meditatamente arrivare alla soppressione della formula dubitativa ed a quella delle altre formule assolutorie, solo a condizione che ampliamo i casi di revisione non solo a tutela dell'innocente ma anche a riaffermazione della verità dei fatti, cioè anche a tutela della giustizia.

Personalmente non solo non ho alcuna difficoltà in proposito ma, anzi, auspico vivamente che si possa arrivare ad un ampliamento dei casi di revisione non soltanto nell'interesse dell'imputato, ma anche in quello della giustizia. Mentre intendiamo rendere questo processo più agile, più semplice, qualcuno si potrebbe preoccupare che questa rapidità — che riteniamo necessaria, specialmente in una società come l'attuale — possa lasciare non convenientemente accertati tutti i vari aspetti del processo. Proprio in relazione a questa preoccupazione auspico che sia resa possibile la revisione, in tutti i casi, tanto a favore dell'imputato quanto contro di esso. Se oggi mi fosse posto il quesito: « Ti sentiresti di concedere la revisione in tutti i casi, anche contro l'imputato, purché sia soppressa la formula di proscioglimento dubitativo » mi sentirei senz'altro di rispondere di sì, convinto di fare una cosa non solo tecnicamente positiva, ma anche nell'interesse della giustizia. Ad ogni modo, discuteremo di ciò a suo tempo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho ascoltata questa discussione, che ha portato in luce numerosi problemi, con estremo interesse.

Devo distinguere, inizialmente, la questione relativa all'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove da quella relativa

all'abolizione di tutte le formule, secondo la proposta del relatore Valiante.

Per quanto concerne la prima questione, già nella scorsa legislatura ebbi modo di pronunciarmi dai banchi della maggioranza, e quindi con maggiore libertà.

Oggi, ritengo mio dovere sottolineare un punto, che non mi sembra sia stato fatto a sufficienza, cioè il fatto della distinzione tra il risultato (atto giuridico: sentenza) e l'*iter* psicologico attraverso il quale si giunge alla sentenza. Mi pare che qui stia il punto di partenza. Una cosa è il procedimento psicologico del giudice, che rimane in una certa dimensione, altra cosa è l'atto giuridico che è, sì, la conclusione di quel procedimento ma che appartiene ad un'altra dimensione. Quando *ex adverso* si dice: come, volete cancellare lo stato di dubbio? — ma questo stato è nelle cose; tutti dubitano ed anche il giudice permane nel dubbio — non posso che rispondere che tutto questo riguarda soltanto il giudice, la sua psicologia, il suo temperamento; riguarda, in sostanza, una dimensione che è inavvicinabile a quella giuridica, a meno di non ritenere che il diritto non sia che la trasposizione, in termini formali, di contenuti psicologici. Ma dire così, sarebbe tornare indietro di secoli. Oggi, sappiamo bene, che una cosa è l'atto giuridico e altra cosa sono i procedimenti psicologici.

Ma, e lo domando a me stesso: che cosa è il giudicato? può essere in contrasto con la realtà effettiva? ma ogni ordinamento prevede questo istituto in ragione di altre esigenze come, per esempio, quella della certezza del diritto.

Non possiamo dire: dato che il dubbio persiste nella mente del giudice, questo deve essere riprodotto in un atto giuridico: tutto questo non è altro che una aberrazione.

Sono d'accordo, sia pure in parte, con il deputato Guidi quando distingue il dubbio metodico dal dubbio sistematico e dice che esiste sempre il dubbio metodico. Ma il dubbio sistematico non ha ragione d'essere; nel mondo giuridico non vi sono posizioni intermedie. Questo è un principio di civiltà e non possiamo tornare indietro.

Fatta questa premessa, possiamo passare alle questioni di ordine costituzionale. Alcuni autorevoli colleghi hanno parlato di presunzione di non colpevolezza; chiedo scusa, ma parlerei piuttosto di presunzione di innocenza, che è una cosa ben diversa. Nell'articolo 27 della Costituzione, purtroppo, i nostri costituenti non hanno ritenuto di fare il passo definitivo e usarono una formula che, in realtà, non ha grande significato. Infatti, se si vanno a leggere i lavori preparatori della Assemblea costituente, si vede che da parte della maggioranza si tendeva proprio alla affermazione della presunzione di innocenza. Fu solo la

incertezza di alcuni che impedi l'approvazione del principio che l'imputato si presume innocente fino al momento della condanna.

Ora, è nostro compito dare un contenuto alla Costituzione. Questo è il nostro preciso dovere. Noi non dobbiamo limitarci a dire: questo è quanto afferma la Costituzione perciò, così, lo applichiamo. Io sono addirittura per una tesi ancora più estrema e cioè che vi deve essere una vitalizzazione della Costituzione. Ove la Costituzione in una formula non si sia espressa esattamente, cioè quando interpretando l'intero sistema costituzionale e l'intera esperienza giuridica, sappiamo che il contenuto di quella formula è diverso, abbiamo il dovere di dare anima e contenuto a quel principio costituzionale.

VALIANTE, *Relatore*. Tanto più, se mi consente, onorevole Sottosegretario, che su questo argomento abbiamo ormai accettato la dichiarazione dei diritti dell'uomo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quando una formula sia incerta e noi, dall'interpretazione dell'intero sistema costituzionale — ivi compresi i principi recepiti dal diritto internazionale — desumiamo che il contenuto è quello che discende dai principi più generali, abbiamo il dovere di rendere chiaro il principio costituzionale. Ecco, quindi, che sostanzialmente l'articolo 27 della Costituzione, per me, non può non significare altro che l'imputato si presume innocente fino al momento della sentenza definitiva.

Se così è, la conseguenza è una sola: fino a che non vi sono elementi sufficienti per condannare, non può che esserci l'assoluzione. Se c'è la presunzione di innocenza il processo deve far cadere tutte le prove positive che convergono verso la innocenza dell'imputato. Il giudice deve porre nel nulla tutte queste prove favorevoli; deve fare un solo lavoro, cioè trovare le prove contrarie.

Sono d'accordo sul fatto che la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove ha avuto una sua funzione storica nella evoluzione del diritto processuale penale però, allo stato attuale, mantenere quella formula significa contraddire proprio il principio di cui all'articolo 27 della Costituzione. Su questo punto non mi pare che ci possano essere dubbi. Ma vi è qualche cosa di più: vi è lo stimolo al giudice per la ricerca della verità e il non incoraggiamento di possibili inerzie, per quanto ipotetiche, perché mi rifiuto di pensare che i giudici soffrano di queste anomalie. L'inerzia del giudice è pericolosissima. Quando al giudice si offre una soluzione agevole, preso come è, potrebbe addivenire a questa soluzione e non sforzarsi di superare tutte le prove positive di innocenza. Questa inerzia, come ho detto, costituisce un pericolo che

dobbiamo sempre tener presente. C'è sempre una tentazione nel giudice e il diritto deve fare in modo che il magistrato si sforzi di cogliere sempre la soluzione più ragionevole.

Il codice non deve rispettare passivamente le opinioni e i modi di pensare dell'opinione pubblica. Il legislatore, consapevole di operare per una determinata esigenza, deve incidere sulla medesima, altrimenti, nel momento in cui approviamo una legge, riprodurremo *sic et simpliciter* in una formula normativa, senza alcuna consapevolezza critica, una certa realtà. Ma il compito del legislatore non è solo questo: è necessario riflettere su quella realtà, per trarne le conclusioni.

Circa gli eventuali rischi che si correrebbero con l'abolizione della formula di proscioglimento, essi vanno affrontati pur di introdurre un costume nuovo, pur di creare una nuova mentalità, nella speranza che la gente si convinca che, su chi è assolto, non deve gravare ombra di dubbio.

A questo punto si pone il problema sollevato dal relatore Valiante sull'abolizione di tutte le formule. Ma se aboliamo le formule e se lasciamo la motivazione così com'è, faremo poca cosa. Bisogna essere coerenti: o si va fino in fondo o non si dice niente. Per attuare l'esigenza insita nell'emendamento Valiante, si dovrebbe giungere alla conclusione estrema di abolire le motivazioni. Ci sentiamo di cancellare la motivazione? Se eliminiamo le formule finali di proscioglimento dubitativo, non otteniamo il risultato voluto perché rimangono altre formule.

Sono quindi contrario all'emendamento Valiante, non perché non ne condivida le ragioni che lo ispirano (anzi le condivido in pieno) ma, perché rimanendo le motivazioni della sentenza, da essa possono trarsi tutti gli argomenti e le convinzioni. Avverrebbe poi, a mio avviso, qualche cosa di più grave: sarebbero danneggiate le persone assolte perché non hanno commesso il fatto, qualora il giudice lasciasse nella motivazione traccia dell'esistenza di alcuni elementi senza dire tutto il resto, che è positivo.

Il parere contrario all'emendamento Valiante è motivato dall'esigenza di trovare una maniera per cancellare tutto e ciò sarebbe possibile ove si desse luogo ad una completa autonomia tra giudizio penale e giudizio civile. E allora si arriverebbe ad un nuovo sistema.

A nome del Governo, annuncio che per gli altri emendamenti mi rimetto alla Commissione.

VALIANTE, *Relatore*. Vorrei fare una dichiarazione di voto, avanzando, al tempo stesso, una proposta.

Confesso di aver forse dato luogo ad un equivoco — che purtroppo questa elevata discussione ha portato fino in fondo, come mi conferma

la replica dell'onorevole Sottosegretario — perché ho posto in linea principale la richiesta di abolizione di tutte le formule finali di proscioglimento e, in subordinata, quella della abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove.

Però, forse, non mi sono spiegato convenientemente, anche per la rapidità con cui ho voluto fare la mia esposizione. Ho chiarito nel mio ultimo intervento che ritenevo impossibile sopprimere, sia pure con il mio emendamento, il testo approvato nella passata legislatura perché non si riferisce all'abolizione della sola formula dubitativa; esso si può riferire (ed io auspico che si riferisca, come conseguenza ineliminabile della presunzione di non colpevolezza, anzi, come ha precisato il Sottosegretario, della presunzione di innocenza; ed io sono su questo punto senz'altro d'accordo) alla abolizione dell'istituto stesso.

Cioè, il testo formulato nella scorsa legislatura — mentre effettivamente resta aperto per l'interprete il problema se comporti l'abolizione della formula dubitativa o, addirittura, l'abolizione dell'istituto — va riconfermato così com'è, perché quanto meno può preludere (ed io auspico che preluda) all'abolizione dell'istituto.

Chiarisco che quando dico « abolizione dell'istituto » non parlo dell'abolizione della motivazione; mi riferisco al fatto stesso di assolvere per insufficienza di prove quando non sia superata la presunzione di innocenza. In questo caso bisogna arrivare all'assoluzione con formula piena.

La motivazione, dunque, deve contenere tutto il processo formativo della decisione, compresa — ovviamente — la menzione dal dubbio del giudice. Ma non avrà più il potere di prosciogliere con formula dubitativa — o per insufficienza di prove, indipendentemente dalla formula — quando non si è superata la presunzione di innocenza.

Se questo è vero, deve rimanere la formula approvata nella scorsa legislatura, e sollecitata oggi dagli emendamenti Guidi e Fortuna, e dal mio emendamento subordinato. Sono d'accordo con il Sottosegretario Dell'Andro che questa è la formula più avanzata.

C'è, però, un secondo problema posto dal mio emendamento principale (che, a questo punto, dovrebbe diventare un secondo ed autonomo criterio). Se sopprimiamo la formula assolutoria per insufficienza di prove, ma lasciamo le altre formule, praticamente indichiamo di quale tipo di sentenza si tratti, proprio per l'assenza di questa specificazione.

Ecco perché propongo la soppressione di tutte le formule. Ma l'una proposta non è incompatibile con l'altra, anzi, non è neanche alternativa all'altra, come malamente ho indicato nel presentare i miei emendamenti. Una cosa è l'assoluzione per insufficienza di prove, che

significa abolizione di tutto l'istituto, sulla base della presunzione di innocenza; altra cosa è, invece, l'abolizione di tutte le formule, proposta che non solo non è in contrasto con la prima ma, anzi, la completa.

Pertanto non ritengo di dover ritirare alcuno dei miei emendamenti: li mantengo tutti e due, e ritengo che prima si debba votare quello relativo all'abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove (e non parlo della sola formula) e poi, eventualmente, quello relativo all'abolizione di tutte le formule finali.

ALESSI. Ritengo che, nell'ordine logico ed anche regolamentare, il primo emendamento da votare sia quello più radicale, più lontano dal testo in esame, cioè quello relativo all'abolizione delle formule finali di proscioglimento.

Faccio, poi, la seguente dichiarazione di voto: aderisco, come ho già detto nel mio precedente intervento, a questa formula, purché si realizzino determinate condizioni; e di questo desidero che sia dato atto nel verbale, in modo da poter ritirare il mio assenso qualora queste condizioni non si realizzassero.

Innanzitutto, la formula assolutoria dev'essere unificata, in modo da evitare che la sola abolizione di quella per insufficienza di prove determini un danno per colui che veramente non ha commesso il fatto, perché verrebbe a trovarsi sulla stessa linea con l'imputato, per il quale non si siano raggiunte sufficienti prove, ma che abbia comunque delle prove a carico.

In secondo luogo — appunto perché la Costituzione non lo precisa — dev'essere statuito che la regola processuale che si mantiene ferma è quella della presunzione di innocenza e ne va fatto esplicito riferimento in questo testo della legge delega, quindi del codice, perché incide ed informa la condotta del giudice nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove e, quindi, il possibile controllo di questa attività giudiziaria.

Terzo, dev'essere mantenuto fermo il diritto del cittadino ad appellare contro la motivazione per evitare che egli cada nel trabocchetto di essere assolto nella formula, ma condannato nella motivazione.

Quarto, gli effetti civili devono essere dichiarati indipendenti dalla formula assolutoria; il giudicato, cioè, non deve costituire preclusione per l'accertamento civile o disciplinare.

Quinto, il potere di iniziativa del processo di revisione deve essere esteso tanto all'organo rappresentativo della società quanto all'imputato.

CASTELLI. La mia dichiarazione di voto sarà scheletrica. Mantengo in pieno le obiezioni al primo emendamento Valiante, ritenendo

valide le osservazioni fatte dal rappresentante del Governo secondo le quali: o arriviamo all'abolizione completa della motivazione, con modificazione radicale dell'ordinamento vigente, o manteniamo le formule; se ci fermiamo a metà strada, non abbiamo alcun risultato positivo.

Sull'emendamento subordinato del relatore Valiante (ammesso sia posto in votazione), sentiti i chiarimenti del relatore e del rappresentante del Governo, ritengo di dover modificare il mio precedente parere. Voterò a favore, con una precisazione: a mio avviso, l'abolizione della assoluzione per insufficienza di prove è connessa indissolubilmente, nella logica del sistema, all'estensione dei casi di revisione della sentenza e, particolarmente, al conferimento al pubblico ministero della possibilità di chiedere la revisione della sentenza penale di assoluzione passata in giudicato.

Mi riservo, quindi, di riproporre il problema quando verrà in discussione il numero 47).

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante mantiene ambedue gli emendamenti. Iniziamo la votazione da quello più lontano, soppressivo di tutte le formule.

VALIANTE, *Relatore*, Onorevole Presidente, l'emendamento più distante mi sembra che sia quello relativo all'abolizione dell'istituto dell'insufficienza di prove.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Valiante:

Sostituire il punto 7) con il seguente:

« abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del secondo emendamento Valiante che ora viene proposto come un nuovo punto:

Dopo il punto 7) aggiungere il seguente punto 7-bis):

« abolizione delle formule finali di assoluzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

I deputati Alessi, Papa e Manco si sono astenuti da ambedue le votazioni.

Pertanto gli emendamenti proposti dai deputati Guidi ed altri, dal deputato Fortuna, dal deputato Taormina si intendono assorbiti.

ALESSI. Le due votazioni ora concluse trovano la loro giustificazione nella distinzione fatta dal relatore Valiante circa i punti 7) e 7-bis), il primo dei quali concernerebbe la formula, l'altro l'istituto. Io non so davvero come questo si evinca dalla formulazione dei due emendamenti. Sembra a me che l'abolizione dell'istituto si sarebbe dovuta configurare con l'enunciazione positiva dell'affermazione del principio della presunzione dell'innocenza durante tutto il corso del processo.

PRESIDENTE. Onorevole Alessi, tutto ciò risulta dalla discussione testè svolta.

ALESSI. Sarebbe stato meglio esprimerlo in forma positiva !

PRESIDENTE. Pertanto i punti 7) e 7-bis), rimangono così formulati:

7) « abolizione della assoluzione per insufficienza di prove ».

7-bis) « abolizione delle formule finali di assoluzione ».

Passiamo al punto 8). Ne do lettura:

« ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, con più ampi poteri, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato ».

Su questo punto sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, a firma Coccia, Guidi, Cataldo, è il seguente:

Sostituire il punto 8) con il seguente:

« inserimento generale della parte offesa nel processo penale e nell'esercizio dell'azione civile ad esso connessa; chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del danno; obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intende costituirsi parte civile; facoltà per la parte lesa di presentazione di memorie illustrative e documenti e mezzi di prova sulla domanda risarcitoria ».

Il secondo emendamento, a firma Benedetti, Guidi, Sabadini, Coccia, è il seguente:

Alla fine dell'emendamento Coccia ed altri aggiungere le seguenti parole:

« previsione che la dichiarazione di costituzione di parte civile possa anche farsi nel giudizio di appello ».

Vi è, infine, un emendamento a firma del deputato Taormina:

Alla fine dell'emendamento Benedetti ed altri aggiungere le seguenti parole:

« ed in cassazione ».

COCCIA. Le ragioni che sostengono il nostro emendamento — che già presentammo nella passata legislatura e che ci auguriamo abbia migliore sorte in questa — muove da due considerazioni. Innanzi tutto, nel momento in cui miriamo alla riforma del codice di procedura penale, intendendo informarlo al sistema accusatorio, ci sembra che rientri nella logica del sistema che la parte lesa assuma la figura di parte reale nel processo. Noi consideriamo che un sistema accusatorio debba consentire la pienezza della presenza della parte lesa. Ciò risponde anche ad una logica democratica del processo.

Nei confronti della parte civile esistono numerose soluzioni teoriche proposte da varie scuole. Sappiamo come, sul piano del diritto, esistano, grosso modo, tre sistemi: quello della nessuna relazione tra l'accertamento penale e l'accertamento civile (regime quindi di perfetta separazione dei due giudizi, cui sembra incline il collega Valiante); quello della influenza del giudizio penale su quello civile; quello della influenza del giudizio civile su quello penale.

Ora, riteniamo che si debba dare una soluzione al problema nel senso di consentire l'inserimento della parte offesa nel processo penale e nell'esercizio dell'azione civile. Voglio dire che nel sistema accusatorio ideale chi è stato leso dev'essere considerato parte e, quindi, entrare con pienezza di diritti, nel procedimento.

ALESSI. Questo è proprio in contrasto con il sistema accusatorio !

COCCIA. Personalmente ritengo che in un sistema accusatorio alla parte lesa debba essere riconosciuta la pienezza dei diritti.

Del resto, su questo filone, si muovono molti autori importanti. Voglio ricordare che lo stesso Leone ha scritto e sostenuto l'esigenza del pieno ingresso della parte lesa nel processo penale.

Altri autori hanno sostenuto addirittura l'esigenza di questo inserimento della parte lesa nel processo indipendentemente dalla domanda risarcitoria.

Possiamo, ancora, ricordare che altri autori hanno sostenuto con autorevolezza che la parte lesa è da considerarsi l'interlocutore naturale in un processo accusatorio; pertanto le si deve riconoscere ogni diritto al riguardo. Posso citare gli scritti del professor Cordero dell'Università cattolica, del Duni ed altri.

Per queste considerazioni, per attribuire alla parte civile una chiara posizione nel processo penale e per tutelarla sotto ogni profilo — così come abbiamo fatto per quanto concerne la posizione della difesa e dell'accusa — abbiamo presentato il nostro emendamento. A nessuno sfugge come queste considerazioni di diritto siano suffragate dalla realtà in cui viviamo, dai fatti che contraddistinguono le vicende penalistiche. Sappiamo bene quale sia, oggi, la posizione della parte civile e della parte lesa nel nostro processo; essa è abbastanza mortificata, il suo ruolo è notevolmente angusto, i suoi diritti sono limitati e compressi. Consideriamo, oltre tutto, la parte lesa ed il suo ruolo in relazione ad una serie di vicende penali che costituiscono larga parte del contenzioso penale. Intendo riferirmi alla larga messe di vicende penali relative ad incidenti stradali e, quindi, all'esigenza di tutelare la posizione della parte lesa. Intendo riferirmi, ancora, alla posizione delle parti lese negli infortuni sul lavoro, negli omicidi bianchi; per esperienza sappiamo quali difficoltà incontri la parte lesa nel tutelare fino in fondo, con l'attuale contenzioso, i propri diritti e le proprie pretese risarcitorie.

Pertanto, sia sul piano dei diritti — esigenza di considerare la parte privata come l'interlocutore naturale del sistema accusatorio — sia sul piano della considerazione della realtà in cui si trova oggi la parte civile (casi dolorosi di una serie di processi penali riguardanti infortuni stradali e infortuni sul lavoro, nonché altre fattispecie penali) ci si impone di compiere questa innovazione nel nostro sistema di procedura penale.

Il nostro emendamento è sorretto da queste considerazioni. Credo che i colleghi abbiano avuto modo di vedere come tale orientamento abbia trovato notevoli sostenitori in moltissimi convegni. Intendo riferirmi ai vari convegni sugli infortuni stradali specie a quelli che si sono tenuti a Stresa, ove è stato chiesto espressamente un riconoscimento diverso alla posizione della parte offesa. Proponiamo il nostro emendamento sulla base di un movimento esistente nella pubblicistica giuridica e sulla base di un'esigenza reale, in stretta coerenza con il sistema accusatorio cui vogliamo dare vita. Conseguentemente a queste premesse abbiamo voluto dare forma alla posizione che deve assumere nel nuovo processo penale la parte civile, riferendoci al principio dell'inserimento generale della parte offesa nel processo penale e nell'esercizio dell'azione civile. Da ciò discendono alcune conseguenze: principio della chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della determinazione e del risarcimento del danno; obbligo della nomina di un difensore alla parte civile; attribuzione della veste di parte alla persona offesa; facoltà della parte lesa di presentare memorie illustrative, documenti e mezzi

di prova. Questa è la sostanza del nostro emendamento, questa è la logica cui esso risponde.

Ritengo che le considerazioni portate, nella passata legislatura, a sostegno della reiezione del nostro emendamento non debbano trovare analogo accoglimento in questa legislatura, perché giuristi e pubblicisti hanno dimostrato a sufficienza l'esigenza di attuare questa soluzione, proprio a difesa dell'unità stessa del giudicato e per superare gli iati ed i contrasti che si sono manifestati in materia.

Queste sono, in breve, le considerazioni che ci permettiamo di sottoporre ai colleghi, affinché si possa pervenire a questo riconoscimento, a questa giusta collocazione della parte lesa nel procedimento penale.

Rivolgo l'invito ai colleghi di considerare attentamente questo nostro emendamento e di fare con noi ogni sforzo per migliorare la situazione in cui attualmente si trova la parte lesa nel procedimento penale. Credo, con questo, di muovermi in coerenza con il sistema accusatorio — per il quale ci battiamo — e con la realtà dolorosa delle vicende processuali che conosciamo non solo come legislatori ma anche come avvocati e cittadini.

ALESSI Prego i colleghi di meditare molto su questi emendamenti. Abbiamo scelto una strada: quella del processo accusatorio. Conosciamo l'origine dell'istituto della parte civile. Se volessimo collocarlo in un'impostazione dottrina, dovremmo dire che il principio che governa questo istituto nel processo penale ubbidisce alla esigenza di concentrazione e, quindi, all'economia del giudizio.

Non c'è chi non abbia visto nella pratica giudiziaria come questa commistione del giudizio civile con il giudizio penale abbia prodotto turbamenti gravissimi agli interessi ed ai diritti civili. Gli emendamenti proposti non sono altro che il modo di rivelare queste difficoltà, questi pregiudizi che si arrecano agli interessi civili come anche all'ordine penale. Basterà considerare, per esempio, tutto il tema della colpa, in cui la pregiudizialità della decisione penale rispetto al giudizio civile ha portato alla teorizzazione del concetto di colpa, in quanto l'assoluzione di un imputato, in un processo per colpa, porterebbe alla immediata definizione dell'azione civile; donde una giurisprudenza rigoristica che, in ultima analisi, non sa più definire quale sia il fondamento della responsabilità penale della colpa.

Ancora una volta richiamo i colleghi ad un precedente che abbiamo, al progetto Carnelutti, più volte richiamato, che profilava il processo accusatorio in termini radicali (il codice di procedura proposto dal Carnelutti era composto di soli 200-250 articoli). Durante i lavori

preparatori di quel progetto si discusse molto sull'esigenza di rispettare la parte offesa nel suo diritto di sostenere — o di coadiuvare il pubblico ministero nel sostenere — la responsabilità della colpevolezza dell'accusato e, quindi, di non essere estromessa dal giudizio. Si tenne conto, al tempo stesso, della necessità di non complicare il processo penale con l'esigenza della protezione in sede civile della parte offesa, vuoi perché questo importava una distorsione pratica (di carattere deontologico, al caso, ma sussistente) nel modo di muoversi della giurisprudenza e soprattutto, nel costume giudiziario, vuoi perché portava una complicazione e, quindi, una ulteriore lungaggine, tant'è che ne è derivata la prassi di una condanna generica alla liquidazione dei danni, con la conseguenza, certamente aberrante, che mentre una sentenza di corte di appello in sede civile è già esecutiva di diritto, quella in sede penale rimane nell'olimpio della non esecutività finché sia divenuta definitiva, secondo il precetto costituzionale.

Si pensò di introdurre per la parte relativa al risarcimento del danno anche la clausola di provvisoria esecutività. Immaginate, però, cosa significhi la trattazione di tutta la problematica relativa alla liquidazione dei danni. Questa, nel nostro codice, è solo profilata; anzi, si dice addirittura che se il danno non è specificato non è neanche ammissibile la costituzione di parte civile. Questi principi sono rimasti nella pura teoria, perché, praticamente, si disse che i danni sarebbero sempre stati liquidati in separata sede. Pensate, per esempio, come si complicherebbe il processo penale quando la parte offesa dovesse dimostrare testimonialmente (lasciamo da parte il caso di una dimostrazione documentale) l'ammontare dei propri danni: il processo, che volevamo pronto e spedito, non potrebbe più esserlo, e diverrebbe caotico.

A questo punto, credo necessario che si faccia una scelta: o mantenere la figura, l'istituto della parte civile, portatrice di un interesse civile che va soddisfatto, oppure mantenere l'indipendenza dei due giudizi, che possono procedere separatamente, anche perché sono fondati su esigenze diverse. È necessario, scegliere tra la figura della parte civile e la figura del privato accusatore, ammettendo il privato a presentare, con una valida difesa, la prospettazione della responsabilità dell'accusato.

Un processo accusatorio, in senso puro, ammetterebbe la presenza del privato accusatore, ma condizionerebbe questa figura ad un coadiuvatore del pubblico ministero, senza la complicazione della prospettazione della liquidazione dei danni, che seguirebbe un'altra strada, indipendente, più o meno spedita, a seconda del variare delle situazioni. Abbiamo casi in cui l'azione civile è più spedita, appunto perché il

processo penale può avere determinate esigenze molto più difficoltose di quanto non sia la liquidazione dei danni; può invece avvenire il contrario, quando la liquidazione dei danni sia molto complicata rispetto ad un rapido accertamento di responsabilità.

Ritengo, quindi, che la discussione, innanzi tutto, si debba avviare su questo piano. Non stento a prospettare la soluzione nel senso della coerenza di un processo accusatorio le cui decisioni non implicino nemmeno pregiudizialità delle esigenze civili, che rimangono quindi non pregiudicate, ma nemmeno implicitamente definite, pur ammettendo la figura del privato accusatore, cioè il diritto di partecipazione della parte offesa al processo con un proprio rappresentante, per illuminare il giudice sulle sue ragioni.

Qualora questa tesi — riconduzione del processo penale allo schema puro e semplice dell'accusatorio, come dovrebbe essere — non dovesse prevalere, allora vorrei che gli emendamenti fossero ricondotti al principio della semplificazione del processo penale. Finora, infatti, si è adottato questo rimedio non felice: correggere con la prassi giudiziaria il precetto della legge; ma, quando nella delega statuissimo questi principi, il legislatore delegato non potrebbe non introdurre nella nuova procedura penale anche tutto il codice di procedura civile perché, altrimenti, gli interessi civili non potrebbero essere ordinati, controllati e decisi, se non in base alle regole proprie del processo civile.

Ecco perché, se parliamo di azione civile e di interessi civili, questi non possono avere altra statuizione che quella contenuta nel codice civile, che parla di danni *ex delicto*, e nel codice di procedura civile, per quanto riguarda le regole della prova, i suoi limiti, e così via.

Oppure si potrebbe restare a forme semplificate, che ammettano il procedimento civile, inserito in quello penale attraverso la costituzione di parte civile, sempre che non ritardi o non comprometta lo spedito svolgimento del processo penale.

Quindi sarei proprio per l'ipotesi inversa: eliminare radicalmente l'istituto della parte civile, sostituendola con il privato accusatore; subordinatamente, prevedere tutte le possibili tutele per la parte civile, se questa dev'esserci, ma statuendo il principio — che, in un certo senso, è contenuto nel codice di procedura penale vigente — che essa non può mai ritardare o complicare il libero e spedito svolgimento della azione penale.

MUSOTTO. Dobbiamo vedere se la presenza della parte lesa qualifichi o snaturi lo schema del processo accusatorio, e quale sia la posizione esatta. Siamo tutti convinti che la parte lesa debba entrare

nel processo penale. L'ammissibilità della parte civile per la tutela dei suoi diritti privati nel processo penale è fuori discussione; si tratta di un problema di concentrazione, ed anche di economia processuale.

La presenza della parte civile nel processo penale è un elemento di gravissima perturbazione, specialmente nei reati colposi perché, mentre il giudice potrebbe pervenire ad una sentenza assolutoria, per ragioni di comprensione umana perviene ad una affermazione di responsabilità riducendo o diminuendo quello che è l'aspetto penale per dare maggiore risalto all'aspetto civilistico.

Non credo, comunque, che si possa riformare questo istituto. Quindi, ammissibilità del privato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale; egli ne è parte nel senso che è un soggetto processuale che fa valere un particolare interesse, di natura privatistica. Però non deve disturbare, inceppare, costituire un elemento di grave perturbazione nello svolgimento del processo penale. Così come enunciato mi pare che questo principio sia da accogliersi.

Non è che vi possa essere un esercizio dell'azione civile pieno o semipieno... Ammesso il principio non vedo le ragioni della formula « con più ampi poteri » di cui al punto 8) del disegno di legge. Penserei di non ritornare alla vecchia formulazione e di dire: ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione del danno. In ogni caso il mio rimane un rilievo critico, non intendendo presentare un emendamento.

D'accordo con l'emendamento Coccia, nel senso di inserire la parte civile nel processo penale. Quanto al responsabile civile, il nostro sistema ammette che questi possa essere citato, ma su richiesta delle parti. L'emendamento Coccia, invece, rende obbligatoria tale chiamata; non mi pare, comunque, che si tratti di una modifica sostanziale. Una volta ammessa la parte privata ad esercitare l'azione civile nel processo penale, si può estendere tale facoltà anche al responsabile civile.

Quanto all'obbligatorietà della nomina di un difensore, per chi intenda costituirsi parte civile, non mi pare che la stessa abbia particolare valore. Si tratta di un rapporto di natura privatistica; chi paga il difensore è, in fondo, colui che sarà condannato al risarcimento del danno.

Riassumendo, sono d'accordo con l'emendamento Coccia, nel senso di inserire l'esercizio dell'azione civile nel processo penale; non mi pare che debba considerarsi obbligatoria la chiamata del responsabile civile, una volta che nel nostro ordinamento essa è prevista come facoltativa; né mi pare che abbia molto valore l'obbligo della nomina di un difensore per chi intenda costituirsi parte civile.

GUIDI. Io credo che tra i fini dei colleghi vi sia quello di arrivare ad una votazione su questo punto. Visto però il numero di interventi che è stato preannunciato non so se sia molto realistico sperarvi. Vorrei pregare, perciò, il Presidente di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 13,35.